

401.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato)	
Missioni valesvoli nella seduta del 29 luglio 1998	3	n. 4988-B	11
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .	3, 4	(Sezione 1 – Articolo unico del disegno di legge; Modificazioni del Senato; Articoli del decreto-legge)	11
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	5	Proposta di legge n. 4905	14
Decreti ministeriali (Trasmissioni)	7	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti) ...	14
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti) ...	15
<i>ERRATA CORRIGE</i>	8	(Sezione 3 – Ordine del giorno)	15
Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato)		Disegno di legge n. 4961	16
n. 4986-B	9	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti) ...	16
(Sezione 1 – Articolo unico del disegno di legge; Modificazioni del Senato; Articoli del decreto-legge)	9	(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti) ...	21
(Sezione 2 – Emendamento)	10	(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti) ...	23
		(Sezione 4 – Articolo 4, emendamenti) ...	23
		(Sezione 5 – Articolo 5)	24

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 — Articolo 6)	24	Disegno di legge n. 4792	41
(Sezione 7 — Ordini del giorno)	24	(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti) ...	41
Proposta di legge costituzionale (approvata dal Senato — seconda deliberazione) nn. 105-982-D	29	(Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti) ...	46
(Sezione 1 — Articolo 1)	29	(Sezione 3 — Articolo 3, emendamenti) ...	54
Interrogazioni a risposta immediata	30	(Sezione 4 — Articolo 4, emendamenti) ...	55
(Sezione 1 — Situazione del Banco di Sar- degna)	30	(Sezione 5 — Articolo 5)	63
(Sezione 2 — Estradizione di Alessio Casi- mirri)	30	(Sezione 6 — Ordini del giorno)	64
(Sezione 3 — Interventi settore vitivinicolo) .	31	Disegno di legge n. 4840	71
(Sezione 4 — Politiche per l'occupazione) .	32	(Sezione 1 — Articolo 1)	71
(Sezione 5 — Trattamento periodi di ma- lattia)	33	(Sezione 2 — Articolo 2)	71
Mozioni Marinacci ed altri n. 1-00273, Co- mino ed altri n. 1-00277, Solaroli ed altri n. 1-00290 e Mattarella ed altri n. 1-00291 sui mutui della Cassa depositi e prestiti per gli enti locali	35	(Sezione 3 — Articolo 3)	72
(Sezione 1 — Mozioni)	35	(Sezione 4 — Articolo 4)	73
(Sezione 2 — Risoluzioni)	39	(Sezione 5 — Articolo 5)	73
		(Sezione 6 — Articolo 6)	73
		(Sezione 7 — Articolo 7)	74
		(Sezione 8 — Articolo 8)	74
		(Sezione 9 — Articolo 9)	74
		(Sezione 10 — Articolo 10)	75
		(Sezione 11 — Articolo 11)	75
		(Sezione 12 — Articolo 12)	75
		(Sezione 13 — Articolo 13)	75

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 luglio 1998.**

Albertini, Andreatta, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Maccanico, Mattioli, Olivieri, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Corleone, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Olivieri, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 luglio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BERGAMO: « Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare oncologica » (5169);

GRIMALDI: « Disposizioni per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità » (5170);

MARZANO ed altri: « Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni,

diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero » (5171);

SCHMID: « Disciplina del volontariato internazionale » (5172);

CARMELO CARRARA: « Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di permessi per i lavoratori » (5173);

MANZIONE: « Disposizioni per la tutela dei cittadini danneggiati da calamità naturali e istituzione dell'assicurazione obbligatoria per gli incidenti causati da imprese che svolgono attività soggette a grandi rischi » (5174);

GIACALONE: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in materia di elezione dei Consigli direttivi degli ordini delle professioni sanitarie » (5175);

DE PICCOLI ed altri: « Interventi per la salvaguardia di Venezia » (5176);

OLIVO ed altri: « Concessione di un contributo annuo alla fondazione per non vedenti "Ezio Galiano" di Catanzaro » (5177);

CONTE e LEONE: « Agevolazioni fiscali a favore dei nuclei familiari » (5178);

MASIERO ed altri: « Norme in materia di commercializzazione e sostituzione di autoricambi ed autoaccessori inquinanti » (5179);

DALLA CHIESA ed altri: « Disposizioni concernenti l'esclusione della pena detentiva per i reati connessi al cosiddetto fenomeno di "Tangentopoli" » (5180).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 28 luglio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

CONTENTO ed altri: « Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di autonomia delle regioni » (5181).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Pivetti ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PIVETTI: « Divieto di commercializzazione di gameti e di embrioni umani » (5123).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CARBONI ed altri: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione » (5081) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

APOLLONI: « Riforma della disciplina del condominio negli edifici » (5091) *Parere delle Commissioni I, VI e X;*

V Commissione (Bilancio):

« Apporto al patrimonio delle "Poste italiane S.p.A." dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria » (5109) *Parere delle Commissioni I, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

VI Commissione (Finanze):

GAMBATO ed altri: « Disciplina della raccolta del risparmio spontaneo effettuata dalle associazioni di fatto denominate "casse peote" » (4994) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII;*

VII Commissione (Cultura):

MENIA ed altri: « Interventi finanziari in favore del Teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste » (5046) *Parere delle Commissioni I e V;*

IX Commissione (Trasporti):

TUCCILLO ed altri: « Disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante autobus » (4900) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XIV;*

X Commissione (Attività produttive):

ALVETI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fiuggi e norme in materia di esercizio delle case da gioco » (3795) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI;*

XI Commissione (Lavoro):

SBARBATI ed altri: « Disposizioni in materia di reclutamento del personale

delle scuole autonome » (5070) *Parere delle Commissioni I, III, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

SPINI ed altri: « Modifica all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di trattamento previdenziale degli allievi delle scuole militari » (5086) *Parere delle Commissioni I, IV (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e V*;

XIII Commissione (Agricoltura):

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Nuove norme sul settore lattiero-caseario » (4982) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XII e XIV*.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 239 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 565), con lettera in data 3 luglio 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'articolo 37, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'articolo 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.

N. 240 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 566), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 262 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 567), con lettera in data 9 luglio 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'articolo 609-*quinquies* (Corruzione di minorenni) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

N. 267 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 568), con lettera in data 17 luglio 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-1992), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.

N. 268 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 569), con lettera in data 17 luglio 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) — nel testo sostituito prima dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 —, nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

N. 269 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 570), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 4; degli articoli 81, comma 4, e 89, comma 11; degli articoli da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 270 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 571), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione all'ordinanza del Ministero della sanità 26 febbraio 1997 (Norme transitorie per l'identificazione degli animali della specie bovina e bufalina) e alla nota telegrafica in data 21 febbraio 1997 del direttore generale del Dipartimento alimentazione nutrizione sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, solle-

vato dalla regione Lombardia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

N. 271 del 1998 (doc. VII, n. 572), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'articolo 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 272 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 573), con la quale ha dichiarato:

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 108 della Costituzione, con la prima delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 5, comma 3, lettera *a*), sollevata, in riferimento all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, con la seconda delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia.

N. 273 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 574), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato adottare anche nei confronti della provincia autonoma di Trento, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, un atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della

procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva comunitaria 85/337/CEE.

N. 274 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 575), con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

N. 275 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 576), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

N. 276 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 577), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 218, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal pretore di Bassano del Grappa, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

N. 277 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 578), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 (Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157), con il ricorso indicato in epigrafe.

N. 278 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 579), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62, se-

condo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza di cui in epigrafe.

N. 281 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 580), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, nn. 569 e 575);

II Commissione (doc. VII, nn. 566, 567, 572, 573, 576 e 580);

VII Commissione (doc. VII, n. 579);

XI Commissione (doc. VII, n. 565);

XII Commissione (doc. VII, nn. 568 e 571);

XIII Commissione (doc. VII, n. 578);

Commissioni I e V (doc. VII, n. 570);

Commissioni II e IX (doc. VII, n. 577);

Commissioni VIII e XIV (doc. VII, n. 574).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni di decreti ministeriali.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1998, che sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

decreto 7 luglio 1998 del ministro degli affari esteri (alla III Commissione);

decreto 10 luglio 1998 del ministro delle finanze (alla VI Commissione);

decreti 18 giugno 1998 e 22 maggio 1998 del ministro dei lavori pubblici (alla VIII Commissione);

decreti 20 maggio 1998, 26 maggio 1998 e 3 luglio 1998 del ministro dei trasporti e della navigazione (alla IX Commissione);

decreti 3 luglio 1998 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (alla X Commissione).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato A al resoconto della seduta del 22 luglio 1998, a pagina 4, prima colonna, alla diciannovesima riga, sostituire la parola: « legislativo » con la parola: « ministeriale ».

Nell'allegato A, ai resoconti della seduta del 24 luglio 1998, a pagina 3, prima colonna, dodicesima e tredicesima riga, deve leggersi: « ABBATE ed altri: "Disposizioni in materia di attività normativa" (5151) » e non: « CANANZI ed altri: "Disposizioni in materia di attività normativa" (5151) », come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1998, N. 181, RECANTE PROROGA DI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE IN BASE ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 1997 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4986-B).

(A.C. 4986-B - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1998, N. 181, ACCETTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. - 1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

“ART. 5. - (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). -

1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: ‘Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione’ ” ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.

2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui

all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al 19 giugno.

3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4986-B - sezione 2)

EMENDAMENTO PRESENTATO AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

All'articolo 1-bis, capoverso ART-5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e altresì le medesime fatture possono essere inserite nella liquidazione del trimestre di registrazione.

1. 1. Molgora, Ballaman.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1998, N. 182, RECANTE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACCERTAMENTI SULLA PRODUZIONE LATTIERA (APPROVATO DAL SENATO) (4988-B)

(A.C. 4988-B - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1998, N. 182

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

“8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine pe-

rentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa” »;

al comma 2, il capoverso 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente »;

al comma 3, al capoverso 1-bis, le parole: « con effetto per il periodo 1998-1999 » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguar-

dino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.

3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera *d*), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere *a*) e *b*) »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli ».

Nel titolo del decreto-legge, sono aggiunte, in fine, le parole: « e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive. ».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. ».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999 ».

4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999. L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefis-

sato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.

5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: « all'articolo 3, commi 2 e 3 », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3, commi 2, 3 e 5, ».

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**PROPOSTA DI LEGGE: APREA ED ALTRI: INTEGRAZIONE
E MODIFICA DELLA LEGGE-QUADRO 5 FEBBRAIO 1992,
N. 104, PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E
I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE (4905)**

(A.C. 4905 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Ai portatori di handicap iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera *b*) del comma 1, nonché l'assegnazione di un docente specializzato con funzioni di consulenza didattica e di coordinamento delle attività di integrazione dello studente disabile ».

2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa presentazione al docente della materia di apposita documentazione. Essa deve indicare gli ausili necessari in relazione alla tipologia di *handicap*, i materiali didattici utilizzati per lo studio, gli strumenti informatici o i linguaggi specializzati che facilitano l'autonomia e la comunicazione e costituisce il presupposto per lo svolgimento di prove equipollenti, sulla base del parere del docente specializzato di cui

all'articolo 13, comma 6-bis. Le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi di verifica ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 1**

Al comma 1, capoverso 6-bis, *sostituire le parole da:* l'assegnazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse di cui all'articolo 2.

1.1. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 5, sostituire le parole da: presentazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di *handicap*, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

1.2. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le università con proprie disposizioni introdurranno un docente de-

legato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo».

1. 3. La Commissione.

(A.C. 4905 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 2**

Al comma 1, sostituire le parole: 6 miliardi annui a decorrere dal 1999 con le seguenti: 10 miliardi annui a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specifica-

mente assegnate agli atenei fino all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Conseguentemente:

sostituire le parole per gli anni 1999 e 2000 con le seguenti: per l'anno 1999;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a partire dall'anno 2000 mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario per gli atenei di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. 1. La Commissione.

(A.C. 4905 — sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 4905, recante « Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate »,

impegna il Governo

a impartire opportune direttive alle Università affinché le risorse finanziarie stanziolate dalla legge siano utilizzate in modo equilibrato e funzionale per le diverse tipologie di interventi previsti e a monitorare annualmente l'attuazione della legge anche mediante l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale.

9/4905/1. Michielon, Sbarbati, Piva, Napoli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3239 — FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INTERVENTO COORDINATI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (4961)

(A.C. 4961 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal Commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania.

2. La somma di cui al comma 1 è attribuita quanto a lire 13.000 milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000 milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con le

università albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilità del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al Ministero della sanità per la predisposizione del piano sanitario nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica, riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per le forniture di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma, pari a lire 10.000 milioni, è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali interventi strutturali, nonché alla fornitura di attrezzature.

3. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 1

Al comma 1, sostituire la parola: consentire con la seguente: favorire.

1. 1. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la parola: consentire con la seguente: permettere.

1. 100 Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'esecuzione.

1. 2 Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: il realizzo.

1. 101 Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'espletamento.

1. 3. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: il compimento.

1. 4. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: il completamento.

1. 5. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la parola: predisposti con la seguente: dettati.

1. 6. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la parola: predisposti con la seguente: stabiliti.

1. 7. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la parola: predisposti con la seguente: fissati.

1. 8. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la parola: predisposti con la seguente: deliberati.

1. 9. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la parola: predisposti con la seguente: costituiti.

1. 10. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la parola: predisposti con la seguente: precisati.

1. 11. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la parola: predisposti con la seguente: statuiti.

1. 12. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la parola: predisposti con la seguente: convenuti.

1. 13. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: volti a proseguire il con le seguenti: volti ad avviare il.

1. 19. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: volti a proseguire il con le seguenti: finalizzati a continuare il.

1. 14. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: volti a proseguire il con le seguenti: finalizzati a proseguire il.

1. 15. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: volti a proseguire il con le seguenti: volti a conseguire il.

1. 16. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: volti a proseguire il con le seguenti: volti a continuare il.

1. 17. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: volti a proseguire il con le seguenti: finalizzati alla continuazione del.

1. 18. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: volti a proseguire il con le seguenti: finalizzati alla prosecuzione del.

1. 20. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: volti a proseguire il con le seguenti: finalizzati al conseguimento del.

1. 21. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la organizzazione con le seguenti: la direzione.

1. 22. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la organizzazione con le seguenti: l'impostazione.

1. 23. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la organizzazione con le seguenti: il coordinamento.

1. 24. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la organizzazione con le seguenti: la riorganizzazione.

1. 25. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la riorganizzazione con le seguenti: l'organizzazione.

1. 38. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la riorganizzazione con le seguenti: l'impostazione.

1. 49. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del progetto con le seguenti: la realizzazione del progetto.

1. 26. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del progetto con le seguenti: la organizzazione del progetto.

1. 27. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del progetto con le seguenti: l'esecuzione del progetto.

1. 28. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del progetto con le seguenti: il compimento del progetto.

1. 29. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del progetto con le seguenti: la concretizzazione del progetto.

1. 30. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del progetto con le seguenti: l'attuazione del progetto.

1. 31. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del progetto con le seguenti: l'ideazione del progetto.

1. 32. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del progetto con le seguenti: l'elaborazione del progetto.

1. 33. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano con le seguenti: l'ideazione del piano.

1. 34. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano con le seguenti: l'elaborazione del piano.

1. 35. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano con le seguenti: la realizzazione del piano.

1. 36. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano con le seguenti: la organizzazione del piano.

1. 37. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano con le seguenti: l'esecuzione del piano.

1. 39. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano con le seguenti: il compimento del piano.

1. 40. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano con le seguenti: la concretizzazione del piano.

1. 41. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano con le seguenti: l'attuazione del piano.

1. 42. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: la formazione.

1. 43. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'apertura.

1. 44. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'installazione.

1. 45. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: la costituzione.

1. 46. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: la istituzione.

1. 47. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'organizzazione.

1. 48. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è assegnata con le seguenti: è ascritta.

1. 50. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è assegnata con le seguenti: è conferita.

1. 51. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è assegnata con le seguenti: è data.

1. 52. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è assegnata con le seguenti: è affidata.

1. 53. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è assegnata con le seguenti: è attribuita.

1. 54. Gasparri, Amoruso.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: inerenti con la seguente: prope-
deutici.*

1. 55. Gasparri, Amoruso.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: inerenti con la seguente: predi-
sposti.*

1. 56. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: inerenti con la seguente: miranti.

1. 57. Gasparri, Amoruso.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: inerenti con la seguente: ten-
denti.*

1. 58. Gasparri, Amoruso.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: inerenti con la seguente: atti-
nenti.*

1. 59. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: inerenti con la seguente: relativi.

1. 60. Gasparri, Amoruso.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: inerenti con la seguente: finaliz-
zati.*

1. 61. Gasparri, Amoruso.

*Al comma 3, sostituire la parola: gestisce
con la seguente: dirige.*

1. 62. Gasparri, Amoruso.

*Al comma 3, sostituire la parola: gestisce
con la seguente: controlla.*

1. 63. Gasparri, Amoruso.

*Al comma 3, sostituire la parola: gestisce
con la seguente: cura.*

1. 64. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire la parola: gestisce con la seguente: amministra.

1. 65. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire la parola: gestisce con la seguente: distribuisce.

1. 66. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire la parola: gestisce con la seguente: smista.

1. 67. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire la parola: gestisce con la seguente: destina.

1. 68. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire la parola: gestisce con la seguente: coordina.

1. 69. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire la parola: gestisce con la seguente: ripartisce.

1. 70. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato a con le seguenti: può essere autorizzato a.

1. 75. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato a con le seguenti: ha facoltà di.

1. 71. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato a con le seguenti: ha il potere di.

1. 72. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato a con le seguenti: viene autorizzato a.

1. 73. Gasparri, Amoruso.

Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato a con la seguente: può.

1. 74. Gasparri, Amoruso.

(A.C. 4961 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Alla ripartizione della somma di lire 10.000 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei progetti presentati dai Ministeri ed approvati dal comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1998.

2. Il Commissario straordinario del Governo, accertato e valutato lo stato di avanzamento di tutti i progetti finanziati con la presente legge, sentito il comitato di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la revoca, parziale o totale, dei relativi stanziamenti, al fine di finanziare altri progetti d'intervento individuati in collaborazione con le autorità albanesi e ritenuti comunque prioritari.

3. Le risorse provenienti dalle revoche di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dei Ministeri interessati.

EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 2

Al comma 2, dopo le parole: Il Commissario straordinario del Governo aggiungere le seguenti: non prima di aver.

2. 12. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, dopo le parole: Il Commissario straordinario del Governo aggiungere le seguenti: dopo aver.

2. 1. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, dopo le parole: finanziati con la presente legge aggiungere le seguenti: non prima di aver.

2. 2. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, dopo le parole: finanziati con la presente legge aggiungere le seguenti: dopo aver.

2. 3. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: stabilisce.

2. 4. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: predisporre.

2. 5. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: delibera.

2. 6. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: statuisce.

2. 7. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: dispone.

2. 10. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: indica.

2. 8. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: segnala.

2. 9. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: suggerisce.

2. 11. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: può statuire.

2. 13. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: può stabilire.

2. 14. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: può deliberare.

2. 18. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: può predisporre.

2. 19. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: può disporre.

2. 20. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: può convenire.

2. 17. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: può indicare.

2. 15. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: può segnalare.

2. 16. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: può suggerire.

2. 21. Gasparri, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: può proporre con le seguenti: propone.

2. 22. Gasparri, Amoruso.

(A.C. 4961 — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilità, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del Commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico.

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 3**

Al comma 1, sostituire le parole: Per favorire con le seguenti: Per promuovere.

3. 2. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: Per favorire con le seguenti: Per sostenere.

3. 1. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: Per favorire con le seguenti: Per aiutare.

3. 3. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: Per favorire con le seguenti: Per agevolare.

3. 4. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, dopo le parole: Commissario straordinario del Governo, aggiungere le seguenti: dopo aver.

3. 5. Gasparri, Amoruso.

(A.C. 4961 — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio

1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4

Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: vengono attribuiti.

4. 2. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: si attribuiscono.

4. 1. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: si destinano.

4. 3. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: si assegnano.

4. 4. Gasparri, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: vengono applicati.

4. 5. Gasparri, Amoruso.

(A.C. 4961 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. In applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4961 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 4961 — sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera:

esaminato il disegno di legge 4961;

considerato l'impegno italiano per la ricostruzione dell'Albania;

ritenuto che la rinascita del "Paese delle Aquile" non possa prescindere da un forte impegno sul piano del recupero dell'identità culturale;

considerato che l'Albania è ricca di giacimenti archeologici e di una tradizione

culturale preziosa che gli ultimi avvenimenti hanno rischiato di compromettere:

impegna il Governo

ad inserire tra i settori prioritari d'intervento, nell'ambito del programma di ricostruzione dell'Albania, il settore culturale, tenendo presente la necessità di definire una mappa dei beni da salvaguardare, in collegamento anche con il patrimonio storico-culturale degli italo-albanesi presenti in Italia sin dal XV secolo.

9/4961/1 Brunetti

La Camera:

visto l'atto di indirizzo approvato da questa Camera il 4 dicembre 1997;

considerato l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio Romano Prodi in occasione dell'inaugurazione della Fiera del Levante a Tirana circa l'apertura di un consolato generale d'Italia a Valona;

considerate le attività che la nostra ambasciata è chiamata a svolgere nella promozione di sempre più stretti rapporti nei settori economico e culturale;

considerata la necessità, così come tra l'altro richiesto anche dalle autorità albanesi, di rafforzare e potenziare le strutture diplomatiche italiane a Tirana;

considerato altresì che la nostra sezione consolare è sottoposta ad una grande tensione a causa dell'eccezionale richiesta di visti, cui non è in grado di far fronte in modo dovuto;

considerato inoltre che prima della crisi albanese nei piani del ministero degli affari esteri era prevista l'apertura di una sezione consolare a Valona;

considerato che il giorno 18 novembre 1997 sono stati sottoscritti da parte albanese ed italiana due importanti ac-

cordi, uno sull'occupazione dei lavoratori stagionali e l'altro sulla riammissione delle persone alla frontiera;

considerato che per la gestione dei suddetti accordi le nostre autorità diplomatiche e consolari in Albania dovranno disporre di unità lavorative, mezzi e strutture adeguate:

impegna il Governo

a potenziare la struttura diplomatica italiana a Tirana e rafforzare in termini di persone e mezzi la sezione consolare italiana in Albania aprendo, così come era previsto una sezione consolare a Valona.

9/4961/2 Leccese.

La Camera:

premesso che:

il provvedimento di cui sopra concerne lo stanziamento di 60 miliardi favore della ricostruzione in Albania;

la situazione in Albania non può non destare preoccupazioni nel Governo e nel Parlamento italiano per quanto riguarda la produzione ed il traffico di stupefacenti, ed il traffico di armi e di clandestini diretti verso il nostro Paese;

da un rapporto dell'ONU risulta che materiali e mezzi forniti precedentemente come aiuto alla Repubblica albanese, anziché essere utilizzati per gli scopi previsti, hanno trovato smercio nel mercato nero locale, contribuendo all'arricchimento delle organizzazioni criminali;

l'azione svolta dal Governo italiano, nel rispetto della sovranità del Governo albanese, non può che esprimersi attraverso la massima cooperazione con le autorità albanesi per contrastare i fenomeni di cui sopra, nonché nella segnalazione delle attività criminose compiute dalle organizzazioni, peraltro non solo albanesi,

dedite al reati sopra citati e, infine, nel sollecitare al Governo albanese un'azione più efficace ogni qualvolta questo non si riscontri;

impegna il Governo

a sollecitare il Governo albanese ad assumere precisi impegni per contrastare i reati collegati al traffico di stupefacenti, di armi e di clandestini;

a sospendere gli aiuti qualora il Governo albanese non mostrasse effettiva volontà di adempiere agli impegni bilaterali assunti;

a dotarsi degli strumenti necessari per poter effettuare un controllo efficace delle azioni svolte dal Governo albanese, subordinando l'attuazione degli interventi previsti dall'Italia all'effettiva realizzazione degli impegni assunti dal Governo albanese;

a fornire una puntuale informazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli accordi bilaterali e sull'utilizzo dei relativi finanziamenti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

9/4961/3 Rivolta, Palmizio, Martusciello, Frau, Urbani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4961;

considerato l'impegno dello Stato italiano in termini di risorse economiche ed umane;

considerato il coinvolgimento delle organizzazioni malavitose organizzate italiane e delle strutture finanziarie ad esse collegate nella nota vicenda delle finanziarie piramidali albanesi, causa del tracollo

sociale e politico in Albania, vicenda sulla quale non è stata fatta ancora la necessaria chiarezza;

impegna il Governo

a subordinare l'erogazione dei finanziamenti alla presentazione di una relazione al Parlamento sui risultati della collaborazione tra i due stati per l'individuazione dei responsabili del fenomeno della truffa delle finanziarie albanesi ed alla trasmissione degli atti del Fondo monetario internazionale circa l'azione di controllo intrapresa dal Fondo stesso.

(Testo modificato nel corso della seduta).

9/4961/4. Cavaliere, Calzavara.

La Camera dei Deputati,

premesso che l'opera di ricostruzione delle istituzioni dello Stato albanese, cui è diretto il finanziamento previsto dal disegno di legge n. 4961, in attuazione del protocollo sottoscritto a Roma il 3 marzo 1998 fra il ministro degli Affari esteri italiano e il ministro di Stato per lo sviluppo e la cooperazione economica albanese, presuppone la collaborazione leale fra i due Stati: il che vuoi dire anzitutto che, a fronte dell'impegno di spesa che l'Italia assume con l'approvazione del predetto disegno di legge, l'Albania deve garantire che dal proprio territorio cessino i pericoli per l'ordine pubblico in Italia e in Europa, ma vuole dire pure che il mancato rispetto nei fatti di tale dovere da parte dell'Albania comporta l'immediata sospensione da parte dell'Italia di ogni tipo di aiuto;

considerato che l'Albania, soprattutto nella sua parte meridionale, è diventata un porto franco, nel quale la criminalità organizzata coltiva droga, la importa e la esporta, traffica armi, ricetta autovetture, ricicla denaro, gestisce il traffico dei clandestini: ogni giorno, attraverso il Canale d'Otranto, centinaia di soggetti non identificati, di provenienza albanese, pakistana, irachena, egiziana, somala, turca, entrano

nel territorio italiano, si distribuiscono per le varie regioni, oppure oltrepassano i confini nazionali per dirigersi in altri Stati dell'Unione europea; e ciò fanno ricevendo direttive dai clan criminali presenti e operanti in Albania — a loro volta collegati con i clan criminali dei paesi di provenienza e con quelli italiani —, che organizzano nel dettaglio gli spostamenti, informando sul comportamento da tenere al momento dello sbarco, sulle località da raggiungere, sui soggetti con i quali mettersi in contatto;

di questo vi sono riscontri in indagini giudiziarie in corso: per esempio, nel procedimento penale relativo alla tragedia del venerdì Santo del 1997 è contenuta la deposizione di più testimoni che hanno visto uomini armati, facenti capo al noto boss della mafia albanese Zani, mentre controllavano la partenza della nave e riscuotevano il denaro dai clandestini che si imbarcavano;

ma ci sono stati significativi e recenti riscontri anche all'interno del Parlamento in data 15 luglio 1998; in sede di audizione da parte della Commissione Affari Esteri della Camera, il prefetto dott. Pietro Sotgiu, attualmente in forza all'Organizzazione per le Nazioni Unite nel Sottosegretariato per il contrasto alla droga, diretto dal senatore Pietro Arlacchi, ha riferito, alla presenza del Sottosegretario di Stato onorevole Piero Fassino, di una missione svolta in Albania nel mese di maggio per conto dell'ONU. Il dott. Sotgiu ha dichiarato, fra l'altro, che: l'Albania è diventato da paese produttore a paese follemente produttore di stupefacenti; le autorità albanesi non hanno permesso di visitare alcune zone del paese alla delegazione ONU della quale egli faceva parte, segnalando come rischiose; da autorevoli fonti albanesi ha appreso che in 34 dei 36 distretti albanesi vi sono coltivazioni di canapa di notevole entità; egli stesso ha notato la presenza di piantagioni di canapa sulla strada che collega Durazzo a Tirana; non vi sono segnali di impegno delle autorità di polizia albanese nel contrasto alla coltivazione e al traffico di stupefacenti (non è mai stata resa operativa l'istitu-

zione, annunciata dal ministero dell'interno albanese, di un servizio antidroga); viceversa la corruzione dei pubblici ufficiali albanesi ha raggiunto livelli impensabili; oltre il 90 per cento delle autovetture che circolano in Albania sono di provenienza furtiva; nelle vicinanze di Durazzo è fiorente un mercato di automobili rubate, che ha come acquirenti anche funzionari dello Stato.

L'audizione del dott. Sotgiu conferma un quadro preoccupante della situazione albanese, ricavabile da altri indici. Dalla relazione dell'Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell'interno dell'aprile 1998 si evince che nel 1997 sulle coste pugliesi sono stati sequestrati kg. 18.441,762 di derivati della cannabis, in gran parte marijuana, pari a quattro volte quelli sequestrati nel 1996; lo stesso dott. Sotgiu ha confermato quanto hanno più volte affermato i procuratori della Repubblica della zona, secondo i quali la sostanza sequestrata è pari al 5-10 per cento di quella effettivamente portata in Italia dall'Albania. Il che vuol dire che in un solo anno hanno attraversato l'Adriatico fino a 184 tonnellate di derivati della cannabis (per avere un termine di confronto basta pensare che in Campania il sequestro di cannabis ha interessato « appena » kg. 866,548, in Calabria 824,900, in Sicilia 1.392,237);

ritenuto che le prime misure che il governo albanese deve adottare consistono nel controllo effettivo del porto di Valona, dal quale partono la gran parte dei gommoni che portano in Puglia armi, droga, e clandestini, e nel sequestro delle imbarcazioni medesime, nonché nella distruzione delle coltivazioni di cannabis;

il governo italiano deve iniziare ad affrontare la questione dell'immigrazione dall'Albania « a monte », esigendo il rispetto degli accordi che impediscano o selezionino gli imbarchi nei porti albanesi, condizionando a questo la corresponsione dei finanziamenti e degli aiuti, e aumentando la propria collaborazione con la

polizia albanese, tesa a prevenire i traffici illeciti che partono dalle coste albanesi, e in particolare da Valona.

impegna il Governo

a condizionare l'effettiva corrispondenza degli aiuti finanziari previsti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 4961, nonché le cessioni a titolo gratuito previste dall'articolo 3 dello stesso testo, alla fattiva collaborazione delle autorità albanesi sul

piano della prevenzione e della repressione delle attività illecitamente svolte sul suolo albanese, e in particolare alla distruzione delle coltivazioni di cannabis e al controllo dei traffici illeciti nel porto di Valona.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

9/4961/5. Fini, Tatarella, Tremaglia, Selva, Amoruso, Poli Bortone.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2509 TREMAGLIA ED ALTRI; TERESIO DELFINO: MODIFICA ALL'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEI DIRITTO DI VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (APPROVATA DAL SENATO - SECONDA DELIBERAZIONE) (105-982-D)

(A.C. 105-982-D - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE, NEL TESTO APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero per l'elezione del Parlamento e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Situazione del Banco di Sardegna)

PISANU, APREA, ARMOSINO, BECCHETTI, BERGAMO, BAIAMONTE, BIONDI, DONATO BRUNO, COLLAVINI, de GHISLANZONI CARDOLI, DELL'ELCE, DEODATO, DI LUCA, DIVELLA, FLORESTA, FRATTINI, GAGLIARDI, GARRA, GIANNATTASIO, LEONE, MANCUSO, MARZANO, MASIERO, NAN, PAGLIUCA, PALUMBO, PAROLI, RADICE, ROMANI, ALESSANDRO RUBINO, SAPONARA, SCALTRITTI, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TABORELLI, TARDITI, TORTOLI, VIALE e VITO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

lo scontro tra la Fondazione e il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, già oggetto della interrogazione n. 4-18651 dello scorso 6 luglio cui ancora non è stata data risposta, si è da allora ulteriormente aggravato, da un lato, coinvolgendo pesantemente l'intero consiglio regionale della Sardegna e in particolare le diverse fazioni dell'attuale maggioranza, fino a condurre sull'orlo della crisi la stessa giunta regionale e, dall'altro lato, bloccando definitivamente il previsto aumento di capitale ed il connesso avvio della privatizzazione con evidente danno per il Banco, unico sopravvissuto tra gli istituti pubblici di credito meridionali, benché afflitto da crescenti difficoltà strutturali e gestionali che ne rendono ormai inderogabile il riassetto anche mediante appropriate partecipazioni, pena altrimenti l'inevitabile declino —:

se sia al corrente dei recenti sviluppi dello scontro, e quali misure intenda adottare per sottrarre le sorti del Banco di Sardegna ai predetti insostenibili e intollerabili contrasti, tenendo conto, ad ogni buon fine, che mentre gli amministratori del Banco hanno la responsabilità di aver predisposto l'aumento di capitale senza darne doverosa e compiuta informazione all'azionista unico, quelli della Fondazione hanno la responsabilità di aver bloccato l'aumento del capitale e la privatizzazione senza indicare una plausibile alternativa in grado di assicurare efficienza e competitività al Banco di Sardegna nelle mutate condizioni di mercato. (3-02745)

(28 luglio 1998).

(Sezione 2 – Estradizione di Alessio Casimirri)

MATTARELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da molte fonti giornalistiche si è, da tempo, appreso che un militante delle brigate rosse, Alessio Casimirri, che ha partecipato, quanto meno, al rapimento di Aldo Moro, vive in Nicaragua;

l'autorità giudiziaria ne ha richiesto l'estradizione;

non si è ottenuta né l'estradizione né la possibilità di una deposizione;

lo stesso Casimirri ha rilasciato interviste aventi ad oggetto la sua partecipazione al rapimento di Moro, e questa circostanza rende ancora più intollerabile l'impossibilità che egli risponda all'autorità giudiziaria —:

quali iniziative si intendano assumere per sollecitare l'estradizione del Casimirri. (3-02746)

(28 luglio 1998).

(Sezione 3 – Interventi nel settore vitivinicolo)

LUCCHESI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione europea ha di recente adottato alcune proposte in merito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, che penalizza seriamente la vitivinicoltura dei Paesi mediterranei;

molte sono state le richieste disattese al riguardo, ma su tutte spicca il mantenimento delle possibilità di arricchire i vini con saccarosio;

tutto ciò continua a provocare notevoli discriminazioni tra i produttori della Comunità: è infatti molto più costoso ottenere l'aumento della gradazione alcolica nel vigneto con prodotti da esso derivanti, piuttosto che con lo zucchero di bietole;

l'utilizzo di « prodotti della vigna » (MCR, cioè mosto concentrato e rettificato), oltre a non influire sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti ottenuti, potrebbe risolvere il problema delle eccedenze comunitarie evitando il ricorso a qualunque forma di distillazione con notevoli benefici sul bilancio comunitario di settore —:

quali iniziative intenda prendere al riguardo. (3-02747)

(28 luglio 1998).

LEMBO, VASCON e CAVALIERE. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione Agricoltura della Comunità europea ha discusso e approvato il

nuovo Ocm vino, che va a regolamentare le produzioni vitivinicole all'interno dell'Unione europea;

le prime impressioni su questo regolamento, per quanto riguarda le ricadute sul settore vitivinicolo nazionale, non sono incoraggianti soprattutto per quanto riguarda la proiezione sulle aree fortemente vocate del nord Italia, accomunato nella nuova ripartizione alle aree mediterranee;

non è accettabile, in una cultura del vino, un grado alcolico minimo pari a 5° accettato per compiacere ai Paesi del Nord Europa;

la posizione dell'Italia, mai chiara, sulla questione « arricchimento » torna ad essere ancora fuorviante: pur di difendere le produzioni di mosti concentrati del meridione si è disposti a dimenticare che la pratica dello zuccheraggio umido in uso nella stragrande maggioranza delle aree europee porta ad un aumento di vino sul mercato pari a circa il 20 per cento, evitando perciò una presa di posizione onesta e corretta voluta soprattutto dal mondo serio della produzione a favore del cristallizzato da MCR (altrimenti fruttosio);

sempre a tutela delle aree meridionali si è disposti a mediare accettando persino una aberrazione quale quella della liberalizzazione delle vinificazioni o del taglio con vini e mosti extracomunitari sul territorio nazionale;

pare strumentale la roboante dichiarazione sulle viticolture qualificate quando non vengono definiti i parametri in base ai quali le viticolture interessate possono essere ritenute tali, aprendo spazi a investimenti per riconversioni che non è chiaro capire finalizzati a cosa, o forse esclusivamente tendenti a legittimare vigneti fantasma o destinati alle produzioni di uva da tavola;

la casa comune dell'Ocm vino non può essere costruita se non su solide fondamenta e, se non si ha che una base approssimativa delle superfici realmente vitate dell'Europa, ma soprattutto del Paese della cui agricoltura è responsabile il

Ministro interrogato, qualunque buona proposizione si trasforma in una semplice enunciazione di intenti fine a sé stessa —:

se non ritenga opportuno chiedere in maniera determinata che venga ritenuta questione irrinunciabile per l'approvazione dell'Ocm vino la stesura di un catasto vitivinicolo chiaro e inequivocabile fondato su parametri comuni a tutta l'Unione europea su basi di particella catastale e non per tracciatura a perimetrazione.

(3-02748)

(28 luglio 1998).

(Sezione 4 — Politiche per l'occupazione)

BONO, ARMAROLI, SELVA, BENEDETTI VALENTINI, CARLO PACE e MALGIERI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i gravi ed inquietanti incidenti di venerdì 24 luglio 1998 a Napoli, Milano e Palermo, tra forze dell'ordine e disoccupati, appaiono l'inizio di una strategia repressiva che il primo Governo di sinistra della storia d'Italia ha deciso di intraprendere quale « soluzione finale » per risolvere il problema della disoccupazione, altrimenti incapace di fronteggiare;

la responsabilità per i gravi incidenti, in particolare di Napoli, è da addebitare al comportamento del Ministro del lavoro onorevole Treu che, malgrado la tensione, ha lasciato la città rifiutando di ricevere, come peraltro promesso, una delegazione di manifestanti;

i richiamati gravi incidenti tra disoccupati e forze dell'ordine, lungi dall'essere fenomeni isolati appaiono piuttosto le punte più avanzate di una protesta diffusa, che rischia di coinvolgere l'intero Mezzogiorno d'Italia, ormai stanco degli impegni non mantenuti, delle promesse disattese e, soprattutto, dei proclami di lotta alla disoccupazione di uso esclusivamente propagandistico che hanno finora caratteriz-

zato l'azione del Governo, rilevatosi, pertanto, del tutto inadeguato a fronteggiare la principale emergenza sociale del Paese —:

quali siano le valutazioni del Governo e quali iniziative si intendano assumere con la massima urgenza per ridurre la tensione che rischia di trasformare il Mezzogiorno d'Italia in una polveriera sociale e affrontare, senza demagogia e propensioni propagandistiche, il gravissimo dramma della disoccupazione, restituendo serenità e diritto alla speranza ai ceti sociali economicamente più emarginati del Paese.

(3-02749)

(28 luglio 1998).

DEL BARONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

negli oltre 32 mesi di vita dell'attuale Governo l'emergenza lavoro ha assunto caratteristiche sempre più allarmanti, come dimostrano i più recenti dati Istat sulla disoccupazione e, a livello di società civile, i recenti episodi di « guerriglia » svoltisi in diverse aree del Paese;

lievita il dissenso rispetto alle politiche del lavoro messe in atto dall'Esecutivo: forze politiche, anche di maggioranza, *in primis* Rifondazione comunista; sindacati; imprenditori; e, soprattutto loro, i cittadini, si ribellano di fronte all'insostenibile « leggerezza » delle scelte attuate dal Governo per fronteggiare il fenomeno disoccupazione;

per il Governo questa è una solenne bocciatura e per un Governo di sinistra questi risultati hanno il sapore anche di una sconfitta morale;

una marea inarrestabile, soprattutto al sud, dove la media nazionale del 12,5 per cento si impenna drammaticamente, fino a raggiungere livelli superiori al 22 per cento;

che sia suonata la campana, per il governo Prodi, è più che evidente; e lo sarà

ancor di più, con tutta probabilità, alla ripresa autunnale, quando la maggioranza si troverà ad incedere stentatamente sul cammino, già irto di ostacoli, della legge finanziaria —:

quali impegni il Governo intenda assumere per imprimere una svolta decisiva al processo di risanamento economico e di incremento occupazionale. (3-02750)

(28 luglio 1998).

CORDONI e GUERRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la situazione occupazionale del nostro Paese vede la presenza di più di due milioni e 700 mila disoccupati, con un tasso medio nazionale collocato intorno al 12 per cento, e non presenta allo stato elementi che possano determinare una netta inversione del dato, il quale tende ad aggravarsi in tutti i Paesi dell'Unione europea;

sulla base degli impegni presi in occasione del vertice di Essen e della conferenza del Lussemburgo, il Governo ha nei mesi scorsi presentato un piano per l'occupazione, destinato ad affrontare nei diversi aspetti il tema lavoro e a favorire l'incremento occupazionale —:

quali siano le misure che il Governo intende adottare già nei prossimi mesi per provvedere al completamento delle misure di riforma delle politiche del lavoro e al rilancio dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree deboli del Paese. (3-02751)

(28 luglio 1998).

(Sezione 5 — Trattamento dei periodi di malattia)

SBARBATI, MAZZOCCHIN, MANCA, BASTIANONI e NEGRI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il comitato « ammalarsi non è una scelta », costituito da insegnanti e personale amministrativo del comparto scuola, ha messo in evidenza le gravi problematiche derivanti dall'applicazione sia dell'articolo 23 del contratto collettivo del personale della scuola (scaduto il 31 dicembre 1997) sia del decreto legislativo n. 564 del novembre 1996;

la norma contrattuale sopra citata prevede dopo diciotto mesi di malattia nell'arco di un triennio (con lo stipendio che subisce nel tempo successive decurtazioni) il mantenimento del posto di lavoro per altri diciotto mesi senza alcuna retribuzione ed in seguito il licenziamento;

per quanto riguarda il decreto legislativo si prevede per i lavoratori pubblici e privati che si assentano dal lavoro per più di un anno il calcolo solo del 50 per cento del periodo ai fini pensionistici, fatta eccezione per « i soli malati terminali »;

queste norme, tese a colpire il fenomeno dell'assenteismo, si sono dimostrate totalmente inique nei confronti di chi, ammalato seriamente, oltre a combattere una difficile battaglia contro la malattia, si trova prima lo stipendio decurtato ed in seguito rischia il licenziamento;

questa situazione ha portato persone gravemente malate a recarsi sul posto di lavoro pur di non rischiare di essere licenziate o di vedersi decurtato lo stipendio in un momento già difficile in cui, spesso, ai gravi problemi derivanti dalla malattia si accompagna un bisogno economico maggiore per far fronte alle necessarie cure mediche;

in questo modo il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione, rischia di essere cancellato da una norma contrattuale che, in nome dell'efficienza, calpesta la dignità di lavoratrici e di lavoratori che « non per loro scelta » si trovano ad affrontare gravi malattie che non si piegano ai tempi decisi nei contratti nazionali o nei decreti legislativi —:

se non si ritenga necessario rivedere, nelle sedi opportune, le due norme sopra

citare per far sì che persone già duramente colpite non debbano essere ulteriormente penalizzate, tenuto conto, oltretutto, del fatto che i casi di gravi malattie sono facilmente documentabili e dimostrabili e che proprio in queste situazioni lo Stato dovrebbe garantire maggiormente il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione.

(3-02752)

(28 luglio 1998).

LENTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

coloro che si ammalano nel comparto del pubblico impiego sono sottoposti a tutta una serie di provvedimenti che procedono alla decurtazione dello stipendio fino al licenziamento;

analoghe norme si rinvencono nel contratto collettivo del personale della scuola —:

che cosa si intenda fare perché si pervenga ad una revisione della normativa al riguardo, tutelando coloro che possono adeguatamente certificare il loro *status* di malati gravi.

(3-02753)

(28 luglio 1998).

MOZIONI SUI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER GLI ENTI LOCALI

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

l'entrata del nostro Paese nell'Unione monetaria europea determina una serie di adempimenti volti ad una politica comune e convergente fra tutti gli Stati aderenti all'Unione sia per quanto concerne gli aspetti fiscali che per quelli economici e sociali;

gli impegni assunti con il patto di stabilità e crescita richiedono azioni coerenti da parte di tutti i soggetti pubblici e i governi locali sono chiamati a interventi concreti nella politica di bilancio che, nel rafforzamento delle autonomie e nel riordino dei rapporti finanziari, raggiunga l'obiettivo del patto di stabilità interno;

l'andamento dei saldi di bilancio delle amministrazioni locali conferma i progressi emersi in questi anni anche per il rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei livelli inferiori di governo;

si sono accresciute in misura proporzionalmente analoga sia l'erogazione di mutui della Cassa depositi e prestiti, sia l'esposizione debitoria nei confronti del sistema creditizio;

la Cassa depositi e prestiti ha, inoltre, accresciuto la propria attività di finanziamento dell'otto per cento, contribuendo al miglioramento e alla crescita della dotazione infrastrutturale del Paese;

la Cassa depositi e prestiti, pur in una fase di riduzione dei trasferimenti

erariali, di riordino della fiscalità e di nuove possibilità di accesso a nuove fonti e strumenti di finanziamento, ha svolto attività primaria di sostegno agli investimenti degli enti locali;

l'istituto, per effetto di ripetuti provvedimenti del Tesoro, ha ridotto il tasso sui finanziamenti per allinearli a quelli di mercato e, in particolare, al tasso base per i finanziamenti concessi agli enti locali dal settore creditizio, mantenendo un tasso base più favorevole per gli investimenti destinati all'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale;

le riduzioni del tasso di interesse sui mutui della cassa, ridottosi di tre punti percentuali in otto mesi mentre per dieci anni era rimasto fermo al nove per cento, sono dovute alla necessità dell'istituto di mantenere l'offerta di credito competitiva sul mercato dei finanziamenti a medio e lungo termine;

la Cassa depositi e prestiti ha superato la condizione di monopolio passando a quella della concorrenza con altri soggetti e con altri prodotti;

esiste uno *stock* di mutui contratto dagli enti locali a tassi elevati rispetto a quelli attualmente in vigore;

la diminuzione dei tassi di interesse è ormai consolidata e ridarebbe nuovo slancio ai comuni che, dovendo pagare meno interessi, produrrebbero più investimenti e quindi più occupazione, specie

nelle aree depresse e svantaggiate del meridione;

impegna il Governo

ad assumere le idonee iniziative atte a consentire la rinegoziazione alle condizioni più favorevoli per gli enti locali dei mutui in ammortamento precedentemente contratti con la Cassa depositi e prestiti, stante la situazione ormai stabile dei mercati finanziari.

(1-00273) « Marinacci, Volontè, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Cavanna Scirea, De Franciscis, Fronzuti, Fabris, Nocera, Guidi, Taradash, Panetta, Ricci, Paissan, Miraglia Del Giudice, Manzione, Donato Bruno, Polizzi, Bono, Albanese, Divella, Maggi, Manzoni, Tatarella, Marras, Pagliuca ».

(10 giugno 1998).

La Camera,

premesso che:

per rispettare i parametri di Maastricht, il Governo ha effettuato un rilevante taglio ai trasferimenti agli enti locali, rinviando, così, al futuro una massa di residui passivi che la Corte dei conti ha definito « di dimensioni assai rilevanti »;

la mancanza di margini di manovra nella politica del Governo, derivanti dal fatto che i saldi di finanza pubblica sono ai limiti di quelli imposti dal trattato di Maastricht, non permette errori di previsione nel conseguimento degli obiettivi;

se le previsioni del Governo dovessero essere insufficienti o errate, si ricorrerà in via prioritaria ad « ...una più stretta cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, per il perseguimento degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica... », che potrebbe consistere in tagli ai trasferimenti erariali agli enti locali, realizzati mediante la perenzione dei residui passivi generati dalla politica del « blocco degli impegni »

adottata dal Governo nell'ambito della manovra finanziaria del 1997 e consistente nella riduzione delle disponibilità finanziarie sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato a favore degli enti locali;

visto che:

per accelerare il processo di risanamento dei conti pubblici, in occasione delle manovre finanziarie per il 1997 ed il 1998, sono state introdotte nuove misure in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati possano essere modificati da movimenti di tesoreria;

tali misure sono costituite da: limiti all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato; tagli alle autorizzazioni di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parte dei soggetti intestatari dei conti;

considerato che:

l'assoggettamento al sistema della tesoreria unica ed ai limiti suindicati in materia di controllo di cassa ha comportato per gli enti locali notevoli problemi nella gestione delle risorse finanziarie nonché maggiore ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli altri istituti del sistema creditizio; infatti, esiste già un rilevante numero di mutui contratti a tassi elevati rispetto a quelli attualmente in vigore;

la disciplina attuale in materia di mutui penalizza gli enti locali che, ancora oggi, sono costretti ad onorare i mutui a tassi particolarmente elevati, pari o superiori al 9 per cento;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative dirette a procedere, con la dovuta urgenza, alla rinegoziazione dei mutui degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti a condizioni più favorevoli, al fine di garantire l'equilibrio economico degli enti stessi in un contesto di trasferimenti decrescenti, di

riduzione dei tassi di interesse e di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli stessi enti.

(1-00277) « Comino, Chincarini, Pagliarini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Guido Dussin, Roscia, Bagliani, Apolloni, Fontanini, Pirovano, Martinelli, Parolo, Alborghetti, Ciapusci, Galli, Stucchi, Cavaliere, Lembo ».

(17 giugno 1998).

La Camera,

premesso che:

l'importante risultato raggiunto dall'Italia, rappresentato dalla partecipazione all'Unione monetaria europea, richiede un comportamento comune dell'intera pubblica amministrazione ai fini del consolidamento del fabbisogno e dell'avanzo primario; in tal senso, il documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 e la relativa risoluzione parlamentare di recepimento prevedono, attraverso la via della concertazione e dell'intesa con le rappresentanze delle Regioni e degli enti locali territoriali, la costruzione di un patto di stabilità interna;

il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali territoriali è richiesto inoltre: dall'esigenza di un impegno altrettanto deciso nella direzione del rafforzamento del tasso di crescita economico dell'Italia, di riduzione della disoccupazione, con particolare riferimento al Sud e alle aree depresse, con l'obiettivo di caratterizzare lo sviluppo secondo le direttrici della sostenibilità ambientale e dell'equità sociale; dalla azione di trasferimento a livello locale di nuove e rilevanti funzioni centrali; dalla scelta di garantire adeguate risorse per il tramite dell'allargamento dell'autosufficienza finanziaria e impositiva del sistema dei poteri decentrati, senza appesantire il peso fiscale sui cittadini; dalle esigenze di ridare, con gradualità, piena responsabilità locale in materia di

tesoreria nonché di risolvere una serie di problemi ancora aperti nei rapporti fra istituzioni centrali e locali, quali la reclamata neutralità fiscale tra enti e la loro strumentazione di gestione; dalla indispensabile operazione di riequilibrio dei trasferimenti che tenga conto delle diverse potenzialità fiscali locali e del relativo sforzo fiscale; dal rilancio di una nuova cooperazione solidale diretta ad ovviare alle arretratezze economiche e sociali in essere; dalla indifferibile azione di promozione, anche finanziaria, diretta alla ridefinizione degli assetti istituzionali onde trovare la dimensione adeguata in ordine alle attività da svolgere e alla loro efficacia per i cittadini e le imprese;

ritenuto pertanto che vadano concertate azioni finalizzate alla assunzione di comportamenti virtuosi da parte dei diversi livelli istituzionali dello Stato, anche attraverso la massima valorizzazione della responsabilità e dell'autonomia di regioni, province e comuni, e che vada affermata in questo contesto l'importanza di una politica efficace e selezionata di investimenti locali con il contemporaneo rafforzamento dell'azione positiva svolta dalla Cassa depositi e prestiti, in ordine alla quale occorre agevolare il superamento dei limiti ancora presenti nonché risolvere il problema del permanere di finanziamenti concessi nel passato con tassi elevati divenuti di « quasi usura » a fronte della forte diminuzione dei tassi di interesse;

pur consapevole dei vincoli finanziari della stessa Cassa depositi e prestiti in quanto parte delle pubbliche amministrazioni e in quanto legata ad azioni di raccolta di lunga durata e quindi con costi elevati;

impegna il Governo:

ad assumere le idonee iniziative volte a consentire la rinegoziazione dei mutui contratti nel passato e comunque a garantire una riduzione dei tassi di interesse tesa a favorire un ristoro finanziario permanente agli enti locali, almeno pari alla riduzione media del costo della raccolta;

a permettere, su richiesta delle autonomie regionali e locali, la stipula di mutui a tasso variabile;

a modificare il fondo per la progettazione istituito presso la Cassa depositi e prestiti, onde favorirne un pieno ed efficace utilizzo;

a creare le condizioni affinché la Cassa depositi e prestiti possa assolvere pienamente e completamente il ruolo di strumento finanziario delle Regioni e degli enti locali territoriali.

(1-00290) « Solaroli, Domenici, Pittella, Cherchi, Soda, Barbieri, Bielli, Campatelli, Chiamparino, Corsini, De Simone, Di Bisceglie, Di Fonzo, Di Rosa, Guerra, Mancina, Maselli, Massa, Novelli, Olivieri, Rabito, Sabattini, Schmid, Susini, Veltri, Vozza, Zani, Rava ».

(6 luglio 1998).

La Camera,

premessi che:

in occasione della discussione e della votazione della legge finanziaria 1998, il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno Scantamburlo, Saonara ed altri n. 9/4354/138, approvato il 18 dicembre 1997, concernente la possibilità di rinegoziazione dei mutui accesi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti, contemplata da alcune disposizioni contenute nel disegno di legge d'iniziativa governativa atto Camera 2776;

in data 13 marzo 1998 è stata adottata la circolare n. 1227, recante « Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti » che, tra l'altro, prevede tassi ordinari del 6 per cento in ragione di anno, e tassi agevolati al 5,50 per cento in ragione di anno, e quindi

valori più bassi rispetto a quelli che contraddistinguono i mutui degli Enti locali attualmente in essere;

in data 31 marzo 1998 è pervenuta alla Camera dei deputati una nota interlocutoria dell'Ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella quale si accenna tra l'altro a precedenti iniziative di rinegoziazione, effettuate con successo nel 1996;

in data 21 aprile 1998 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », il quale all'articolo 7 prevede tra l'altro che « nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. »;

in data 12 maggio 1998, la Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00044, nella quale tra l'altro è previsto il completamento del processo di decentramento fiscale e di autonomia finanziaria delle regioni ordinarie e degli enti locali, con l'attribuzione di piena autonomia finanziaria, la determinazione dei trasferimenti perequativi ad un livello che consenta di svolgere le funzioni e di erogare i servizi di competenza in maniera adeguata, efficiente ed economica, tenuto conto dei costi effettivamente necessari; è inoltre auspicato il graduale superamento della tesoreria unica centralizzata e la riduzione dei tassi di interesse per i mutui, in particolare quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti, « che deve diventare parte organica del sistema di finanziamento degli enti locali e delle regioni »;

da recenti contatti con la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, sulla questione della rinegoziazione sembrano emergere orientamenti favorevoli anche in sede ministeriale, con il probabile avvio di iniziative di consultazione tra gli organismi istituzionali coinvolti;

impegna il Governo

a considerare la questione e ad adottare un provvedimento che consenta agli enti locali di rinegoziare il capitale residuo dei mutui attualmente in essere con la cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse in vigore.

(1-00291) « Mattarella, Saonara, Scantamburlo, Pistelli, Bressa ».

(6 luglio 1998).

(Sezione 2 – Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

a seguito dell'azione di Governo relativa al risanamento del debito il TUS ha visto una costante e positiva diminuzione ed oggi è attestato al 5 per cento;

in contrasto con quanto sopra espresso, gli interessi che le autonomie locali corrispondono alla Cassa depositi e prestiti per mutui contratti negli anni precedenti, pur nella consapevolezza dei particolari vincoli finanziari legati a una raccolta di lunga durata con relativi più alti costi, sono percentualmente assai superiori;

il sistema delle autonomie locali è chiamato a corrispondere ad una elevata domanda di servizi da parte dei cittadini amministrati sempre di più ricorrendo alla contrazione di mutui anche in considerazione della partecipazione attiva degli enti locali al processo di risanamento della finanza pubblica che ha praticamente significato in questi anni continui minori trasferimenti dello Stato;

tali esigenze e necessità non possono comunque significare un inasprimento fiscale e tributario nei confronti dei cittadini, anche in virtù della ormai inderogabile urgenza di legiferare relativamente all'autonomia impositiva non aggiuntiva degli enti locali che faccia fronte al decentramento di funzioni;

riguardo a tali questioni sono state adottate negli ultimi mesi risoluzioni e circolari che affrontano in termini positivi e nella direzione delle aspettative del sistema delle autonomie locali il complesso della materia di cui trattasi;

nel disegno di legge d'iniziativa del governo A.C. 2776, che non ha ancora avuto il voto dell'Assemblea è prevista la possibilità della rinegoziazione dei mutui accesi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti;

le autonomie locali sono chiamate, a seguito dell'ingresso del nostro Paese nell'Unione monetaria e in virtù di direttive comunitarie, ad essere parte attiva del patto di stabilità e convergenza;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative e misure necessarie affinché gli enti locali possano rinegoziare il tasso di interesse relativo al capitale residuo dei mutui ad oggi contratti con la Cassa depositi e prestiti.

6-00057. « Bonato, Galdelli, Muzio, Meloni, Saia, Pistone, Maura Cossutta, Moroni, De Cesaris, Lenti ».

La Camera,

premesso che:

la discesa dei tassi di interesse di mercato comporta un consistente beneficio per lo Stato che attualmente non si trasferisce in modo significativo alle autonomie locali che hanno concorso a raggiungere gli obiettivi di bilancio;

anche nel settore privato il mutato scenario dei tassi ha portato gli istituti di credito a promuovere la rinegoziazione dei mutui;

la disciplina attuale in materia di mutui penalizza per i mutui contratti negli anni precedenti gli enti locali che, ancora oggi, sono costretti ad onorare i mutui a tassi particolarmente elevati, pari o superiori al 9 per cento;

il mercato creditizio e finanziario, aperto anche alla operatività da e per l'estero, apre nuovi scenari di opportunità e rischi per la Cassa depositi e prestiti e per gli stessi enti locali, rendendosi disponibile l'offerta di nuovi strumenti finanziari a condizioni di estrema competitività;

una gestione imprenditoriale e orientata al mercato risulta essere indispensabile per garantire il ruolo della Cassa depositi e prestiti;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per gli enti locali di contrarre mutui anche a tasso variabile con parametrizzazione sul tasso medio di raccolta dell'anno precedente praticato dalla Cassa depositi e prestiti;

a consentire a richiesta dell'ente l'inizio dell'ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti a decorrere dal terzo anno dalla data di concessione;

a prevedere la possibilità della estinzione anticipata anche parziale dei mutui in essere già rinegoziati nel 1966;

a prevedere condizioni agevolate rispetto a quelle attualmente in vigore per

l'estinzione anticipata dei mutui, finalizzando a questo scopo anche i risultati economici della Cassa depositi e prestiti;

a riconoscere sullo stock di debito residuo al 31 dicembre 1997:

a) una significativa riduzione del tasso di interesse in misura non inferiore alla variazione del costo medio ponderato della intera raccolta della Cassa depositi e prestiti nel periodo 1996-1998, per quanto concerne la variazione dell'anno 1997-1998, da ricondursi nell'ambito dell'approvazione del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1999;

b) a decorrere dall'anno finanziario 1999, la possibilità di opzione per gli enti locali tra il mantenimento di un tasso fisso determinato ai sensi della lettera *a)* ovvero di un tasso variabile parametrato sul costo medio ponderato dell'intera raccolta della Cassa depositi e prestiti;

c) in sostituzione della attuale modalità di ammortamento, una nuova metodologia di piano di ammortamento che ridistribuisca le quote capitale ed interessi, mediante riduzione nei primi anni e contestuale aumento negli ultimi anni del piano delle quote interessi;

a dotare la Cassa depositi e prestiti degli strumenti e delle procedure necessarie per una gestione del credito agli enti locali tesa a utilizzare anche le opportunità di finanziamento ed investimento offerta da una operatività nel mercato globale.

6/00060. Giancarlo Giorgetti, Marinacci, Solaroli, Saonara, Pagliuca, Marras, Leone, Saia.

**DISEGNO DI LEGGE: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO
AMBIENTALE (4792)**

(A.C. 4792 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati).*

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dal-

l'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse.

4. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il moni-

toraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

5. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie con istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti di credito interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

6. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato e integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è restituito allo Stato nella misura dell'aumento di valore conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

7. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 7, comma 22, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, le parole: « devono conformarsi alle

disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 30 ottobre 1998 ».

8. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1

Sopprimerlo.

1. 13. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specchi d'acqua marittimi, aggiungere le seguenti: lacuali, fluviali.

1. 14. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Chincarini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 8 novembre 1997, n. 389 aggiungere le seguenti: nonché al fine di una loro ulteriore ricerca ed individuazione di siti inquinati

1. 30. Turroni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto, fino a: di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

1. 15. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del piano straordinario di

completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento, *fino a:* di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

- 1. 16.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento, *fino a:* dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

- 1. 17.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- 1. 18.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 19.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 20.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 3, dopo le parole: previo parere, *aggiungere la seguente:* vincolante.

- 1. 21.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 3, dopo le parole: che individua, *aggiungere le seguenti:* sulla base dell'anagrafe dei siti da bonificare predisposta dalle regioni ai sensi dell'articolo 17,

comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- 1. 22.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 3, dopo le parole: gli interventi prioritari, *aggiungere le seguenti:* i soggetti responsabili dell'inquinamento.

- 1. 23.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, le procedure di riferimento e i criteri di cui al decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

- 1. 24.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

(Testo modificato nel corso della seduta).

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché un programma per l'ulteriore ricerca ed individuazione di siti inquinati

- 1. 31.** Turrone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali i cui ambiti sono perimetrati sentiti i Comuni interessati dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *n*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

Venezia (Porto Marghera);

Napoli orientale;

Gela e Priolo;

Manfredonia;

Brindisi;
 Taranto;
 Cengio;
 Piombino;
 Massa e Carrara;
 Casal Monferrato;

Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli).

1. 40. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, aggiungere le parole: e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

1. 26. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: della Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e.

1. 25. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: enti territoriali aggiungere le seguenti: e gli Enti parco.

1. 1. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le aree e gli immobili oggetto di interventi di bonifica, messa in sicurezza e di ripristino ambientale sono destinate prioritariamente alla realizzazione di parchi, al reperimento e soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Le aree già a destinazione produttiva possono es-

sere altresì ridestinate ad usi produttivi artigianali e industriali purché non insalubri o nocivi.

1. 34. Turrone.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

1. 28. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.

1. 27. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo le prole: "il Ministro dell'ambiente" sono aggiunte le parole: "avvalendosi dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".

6-ter. All'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

5-bis. Il Ministro dell'ambiente, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati e laureati in discipline scientifiche ed amministrative.

15-ter. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed arti-

giane che vogliono accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica.

15-*quater*. Il Ministero dell'ambiente e le regioni informano il pubblico, rispettivamente, sulla lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".

6-*quater*. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare".

6-*quinquies*. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorità degli interventi" sono aggiunte le seguenti parole: ", basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".

1. 41. La Commissione.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 ottobre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

1. 2. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori non sono sottoposti agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, della iscrizione all'Albo e della preventiva autorizzazione di cui agli articoli 12, 30 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

1. 3. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, sono soppresse al primo periodo le parole: "derivanti da lavorazioni industriali e ar-

tigianali" e all'ultimo periodo le parole da: "Nel caso in cui i produttori" alle parole: "dal gestore del servizio".

1. 10. Gerardini, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 26, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi: "5-*bis*. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione del comma 5 del medesimo articolo 26, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi in apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

5-*ter*. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

1. 12. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il periodo da: "le imprese che svolgono" alle parole: "anche se da essi prodotti", è sostituito con: "le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg. o di 30 litri/giorno effettuato dal produttore degli stessi rifiuti".

1. 11. Gerardini, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. All’articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: 10-bis: “Entro il 31 dicembre 1998 gli utilizzatori sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di raccolta, tramite le associazioni di categoria, una dichiarazione di adesione al CONAI””.

1. 8. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) è soppressa.

1. 42. La Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: “i beni di cui all’articolo 44, i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46””.

1. 9. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono soppresse le parole: “propri” ed è soppresso l’ultimo periodo da: “ovvero effettuano” sino alla fine.

1. 5. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in fine sono aggiunte le seguenti parole: “Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al comma 1, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena

può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa di sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

1. 6. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 7-ter. “Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. La presente disposizione si applica anche ai soggetti senza fissa dimora.

1. 4. Gerardini, Pittella.

Sopprimere il comma 8.

1. 29. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

(A.C. 4792 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Interventi per la conservazione
della natura).*

1. Nelle aree naturali protette nazionali l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree naturali protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell’ambiente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni

alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, vengono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.

5. Per i Parchi nazionali di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

7. Il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6

dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il decreto di istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo. All'Ente parco è affidata la gestione dei territori ricadenti nel Parco nazionale del Circeo, utilizzando le risorse già attribuite dal Ministero dell'ambiente all'organismo incaricato della gestione provvisoria del Parco.

8. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999, sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.

9. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-bis*), è aggiunta la seguente:

«*ee-ter*) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei" ».

10. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 9, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.

11. Il Ministro dell'ambiente promuove le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 9 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

12. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

13. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.

Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui cinque di nuova nomina e cinque prescelti nell'ambito del contingente integrativo di esperti previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Per l'istituzione della Segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1998 ai fini della copertura degli oneri connessi all'assunzione dei cinque componenti di nuova nomina; agli oneri relativi agli altri cinque componenti si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

14. Nelle aree di reperimento di aree protette marine, elencate all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, non sono rilasciate nuove concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei marini, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità e durata, né modificate nei contenuti le concessioni già assentite, fino alla formale istituzione del relativo parco o riserva marina. In caso di preminente interesse pubblico le concessioni di cui al presente comma vengono rilasciate dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente comunica alle regioni interessate le proposte di delimitazione delle aree di reperimento. Nei successivi sessanta giorni le regioni fanno pervenire al Ministero dell'ambiente le eventuali osser-

vazioni e proposte di modifica delle proposte ricevute. Decorso tale ultimo termine, e sulla base di un'approfondita valutazione delle eventuali modifiche richieste dalle regioni, il Ministro dell'ambiente emana entro i successivi sessanta giorni appositi decreti per delimitare ciascuna delle aree di reperimento delle aree protette marine non ancora istituite.

15. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.

16. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di numero dieci unità di profilo professionale « ricercatore ». Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

17. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della Posidonia Oceanica, nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.

18. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è

comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Alla copertura dei posti resisi conseguentemente vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza del predetto personale si provvede ai sensi della legislazione vigente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al ministero dell'Ambiente e agli Enti parco, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985.

2. 30. Vincenzo Bianchi

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: notificare al Ministero dell'ambiente, aggiungere le seguenti: e agli Enti parco.

2. 7. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'accertamento dell'inadempienza all'ingiunzione di demolire di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e gli atti connessi e derivati sono effettuati dal Ministro dell'ambiente.

2. 32. Turrone

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, l'inadempimento dell'esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria, in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici il Ministro dell'Ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine del contributo del Ministero della Difesa ai sensi del precedente comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.

2. 31. Turrone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restando salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. 28. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Olivieri.

Al comma 4 sopprimere le parole da: d'intesa con fino a: interessati

2. 34. Turrone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'avviamento dell'istituzione del Parco delle Alpi savonesi è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999.

2. 8. De Benetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Governo, su proposta del ministero dell'ambiente, entro il 31 dicembre 1998 promuove le opportune iniziative al livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 1 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

2. 9. Vigni.

Al comma 11, dopo la parola: promuove aggiungere le parole: entro il 31 dicembre 1998.

2. 9. (Nuova formulazione) Vigni.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: dei commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e" 2.

40. La Commissione.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata allargata agli Enti parco territorialmente interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le azioni e le misure finalizzate alla realizzazione del progetto Appennino Parco d'Europa da attuarsi con apposita deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. 11. Bandoli, Gerardini.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di garantire un'adeguata vigilanza e tutela dell'ambiente marino del parco dell'Asinara, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi di n. 3 motovedette dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia.

2. 36. Turrone.

Al comma 13, secondo periodo dopo le parole: aree protette marine, aggiungere le seguenti: e lacuali.

2. 1. Chincarini, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 394 del 1991, fino alla fine del comma con le seguenti: tra il personale in servizio presso il Ministero medesimo.

2. 2. Oreste Rossi, Fermenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: prescelti fino alla fine del periodo, con le seguenti: trasferiti dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, con decorrenza 1° gennaio 1999".

2. 41. La Commissione.

Al comma 13, sostituire le parole da: « , di cui cinque di nuova nomina » fino alla fine del comma con le seguenti: « . Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annui a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Per la copertura degli oneri connessi agli incarichi dei cinque componenti di nuova nomina è autorizzata la spesa di 450 milioni annui a decorrere dal 1998 ».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 4, comma 12, della citata legge n. 344 del 1997, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 1999 cinque degli esperti cessano di far parte della segreteria tecnica per le aree protette, e da tale data l'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è rideterminata in lire 1.350 milioni annue ».

2. 42 (Nuova formulazione) La Commissione.

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente comunica alle regioni interessate le proposte di delimitazione e le relative norme di tutela delle aree marine protette individuate nelle aree di reperimento elencate all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni. Nei successivi 60 giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente le eventuali osservazioni e proposte di modifica alle proposte ricevute. Decorso tale termine, e sulla base di una approfondita valutazione delle eventuali modifiche richieste dalle regioni, il Ministero dell'ambiente emana entro i successivi 60 giorni appositi decreti di delimitazione con relative norme di tutela delle aree marine protette individuate nelle aree di reperimento non ancora istituite.

In tali aree, fino all'approvazione del piano di gestione non sono rilasciate nuove concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei marini, a qualsiasi titolo e finalità e durata, né modificate nei contenuti le concessioni già asserrite. In caso di preminente interesse pubblico le concessioni di cui al presente comma vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero dell'ambiente.

2. 12. Bandoli, Gerardini.

Al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previa intesa con le regioni interessate.

2. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: di un approfondita valutazione.

2. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 19, settimo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979," sono sostituite con le seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette e da agenti giurati."

2. 13. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 19, settimo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite con le seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette."

2. 14. Bandoli, Gerardini.

Sopprimere il comma 16.

2. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento della dotazione organica dell'ICRAM è subordinato all'emanazione del decreto ministeriale, di cui all'articolo 1-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativo al coordinamento e all'integrazione tra l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) e l'ICRAM medesimo.

2. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata allargata agli enti parco e agli organismi di gestione di aree protette nazionali territorialmente interessate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre le azioni e le misure finalizzate alla realizzazione del progetto Itaca sulle isole minori da attuarsi con apposita deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. 15. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"18-bis. Per lo sviluppo di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è istituito un Centro permanente di coordinamento Euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il Centro dovrà essere finalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile del Bacino del Mediterraneo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo Speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. 38. Turrone.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. L'articolo 30 comma 4, della legge n. 70 del 1975, è sostituito con il

seguente: "4. Il Ministero vigilante, previo parere del ministero del Tesoro, approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti contabili.

2. 24. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. L'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sostituito con il seguente: "7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate d'intesa con le Regioni".

2. 23. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è aggiunto il seguente comma:

8-bis. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro 60 giorni dal ricevimento. L'ente parco deve controdedurre entro 60 giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi 30 giorni.

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 14" sopprimere le parole: "elabora lo statuto dell'Ente parco..." fino alla fine del comma.

2. 16. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. L'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito con il seguente:

11. Il direttore del parco è nominato con deliberazione dal Presidente dell'ente Parco previo concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal comma 21 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 per l'inserimento nel ruolo speciale di « direttore di parco » istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente entro il 31 dicembre 1998 sono determinate le modalità di accesso al ruolo speciale, i requisiti richiesti ed il numero complessivo dei posti del ruolo speciale. Il Direttore del parco ha la qualifica di dirigente generale ai fini del trattamento economico, dello stato giuridico e dei poteri contemplati dalle vigenti disposizioni sulla dirigenza degli enti pubblici.

2. 17. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-bis. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo il punto d) aggiungere il seguente:

e) sullo statuto dell'ente parco.

2. 18. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. All'articolo 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le parole: "sentita la Consulta" sono soppresse

2. 19. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. Sostituire l'articolo 12, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, con il seguente: "Il Piano del parco è predisposto dall'Ente Parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della legge 6 dicembre 1991 n. 394. Le Regioni, le Province ed i Comuni sulle cui aree sono ricompresi i territori del Parco, partecipano alla predisposizione del Piano secondo modalità stabilite d'intesa con l'Ente parco. Il piano del parco è adottato dalla Regione entro 3 mesi dal suo ricevimento, sentita la Comunità del Parco".

2. 20. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. L'articolo 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sostituito dal seguente: "Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione delle due aree dovrà essere unitaria e stabilita mediante apposita convenzione fra il Ministero dell'ambiente e le regioni o gli Enti parco nazionali territorialmente interessati".

2. 26. Bandoli, Gerardini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. L'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito

con il seguente: “2. La sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata dal Corpo forestale dello Stato posto a tutti gli effetti alle dipendenze funzionali di ciascun Ente parco. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell’articolo 19, comma 7”.

2. 22. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-bis. All’articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, sono soppresse le parole: « di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste ».

2. 43. La Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. All’articolo 31, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo le parole: “riserve naturali” sono aggiunte con le seguenti: “di qualunque tipologia”.

Conseguentemente, al medesimo comma 3 le parole da: le riserve biogenetiche sino alla fine del comma, sono soppresse.

2. 21. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394 viene affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.

2. 25. Bandoli, Gerardini.

(A.C. 4792 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).

1. Per la prosecuzione dell’attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l’anno 2000.

2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall’articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000.

3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l’educazione, l’informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall’articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l’anno 2000.

4. Per la promozione e l’attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero dell’ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizza-

tive e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti lo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3

Sopprimerlo.

3. 1. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 1.

3. 2. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1 dopo la parola: ambientali aggiungere le seguenti: e per la predisposizione di piani comunali sperimentali di salvaguardia dal dissesto idrogeologico e dall'instabilità, dal pericolo di valanghe o alluvioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la cifra: 1. 800 con la seguente: 7. 000

3. 7. Turrone

Sopprimere il comma 2.

3. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 3.

3. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 6.

3. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per il funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzato il limite di spesa di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000."

3. 9. Turrone.

Sopprimere il comma 7.

3. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

(A.C. 4792 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Disposizioni varie).

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: « supera i valori limite di emissione e » sono sostituite dalle seguenti: « supera i valori limite di emissione o ».

2. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « è versato all'entrata del bilancio dello Stato »

sono inserite le seguenti: « per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è inserito il seguente comma:

« 1-*quater*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministro dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime ».

4. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito del programma nazionale di bonifica di cui all'articolo 1, comma 3, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per cinque anni, a decorrere dall'anno 1998.

5. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con il quadro normativo di carattere ecologico ed ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e va-

lorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura.

6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. L'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:

« 1. La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, l'autorità scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera *f*), della Convenzione di Washington. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composta da sette membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico, giuridico e sulle politiche comunitarie e internazionali, con specifico riferimento ai contenuti della Convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione ».

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-*ter*, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 650 milioni a decorrere dal medesimo anno, al fine di corrispondere i compensi e il trattamento di missione ai componenti della commissione di cui al comma 6, da determinare con le modalità di cui all'articolo 12-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993.

10. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano di azione nazionale nel contesto del bacino del Mediterraneo, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.

11. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli dell'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dell'Accordo del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991. Le risorse predette, da

ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

12. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « costituiscono il » sono sostituite dalle seguenti: « sono obbligati a partecipare al ».

13. All'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi, ai produttori ed agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di adesione al CONAI ai sensi dell'articolo 38, comma 2 ».

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.

15. Per la progettazione e la realizzazione nelle aree portuali di impianti polifunzionali per la ricezione e il trattamento di reflui urbani ed industriali, di morchie, di acque di zavorra, di sentina e di lavaggio delle navi, e per l'incenerimento di rifiuti provenienti da navi, sono riassegnate al Ministero dell'ambiente per il triennio 1998-2000 le somme già impegnate per una o più delle predette finalità e tuttora non utilizzate, provenienti da stanziamenti disposti ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 203, e dell'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4

Sopprimere il comma 2.

4. 1. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi".

4. 9. Bandoli, Gerardini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "presente legge", sono aggiunte le seguenti: "nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo all'acustica ambientale in modo non occasionale.

4. 10. Bandoli, Gerardini.

Sopprimere il comma 3.

4. 2. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 4, dopo le parole: dell'area industriale e portuale di Genova, *aggiungere le seguenti:* per il recupero abitativo e la creazione di servizi per il quartiere di Cornigliano.

Conseguentemente al medesimo comma 4, sostituire le parole: per cinque anni, *con le seguenti:* per dieci anni.

4. 11. Edo Rossi, De Cesaris, Galdelli.

Al comma 4, sostituire le parole da: del programma nazionale, *sino alla fine del comma, con le seguenti:* degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza

***4. 22.** De Benetti.

Al comma 4, sostituire le parole da: del programma nazionale, *sino alla fine del comma, con le seguenti:* degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza

***4. 30.** La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: 6 miliardi, *con le seguenti:* 10 miliardi.

4. 13. Di Rosa, Labate, Gerardini, Repetto.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque anni, *con le seguenti:* dieci anni.

4. 12. De Benetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, nell'area di cui al comma precedente, relativi alla cessazione delle attività nel ciclo della produzione a caldo e del consolidamento e sviluppo delle attività nel ciclo della produzione a freddo, nonché tutti gli strumenti di garanzia della tutela dell'occupazione esistente, è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova, SpA ILVA L.P. e Organizzazioni sindacali. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo anche al fine di destinare parti dell'area suddetta a verde e servizi per la cittadinanza. L'accordo di programma deve altresì prevedere oltre al piano industriale per lo sviluppo delle lavorazioni a freddo il piano delle attività produttive di cui al comma 5. I suddetti

piani debbono garantire tempi certi e definiti per il reimpiego delle maestranze attualmente occupate.

Conseguentemente, al comma 5, premettere le parole: Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma precedente.

4. 14. Edo Rossi, De Cesaris, Galdelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, nell'area di cui al comma precedente, relativi alla cessazione delle attività nel ciclo della produzione a caldo e del consolidamento delle attività nel ciclo della produzione a freddo, nonché tutti gli strumenti a garanzia della tutela dell'occupazione esistente, è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova, SpA ILVA L.P. e Organizzazioni sindacali.

Conseguentemente, al comma 5, premettere le parole: Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma precedente.

4. 15. Di Rosa, Labate, Gerardini, Rappetto.

Al comma 5, sostituire le parole: il quadro normativo di carattere ecologico ed ambientale *con le seguenti:* la normativa di tutela ambientale

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: delle lavorazioni siderurgiche a caldo

4. 31. La Commissione

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, di cui ai commi 4 e 5 è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova e SpA ILVA L.P. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

***4. 23.** De Benetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, di cui ai commi 4 e 5 è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova e SpA ILVA L.P. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

***4. 24.** Galdelli, Edo Rossi, De Cesaris.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, di cui ai commi 4 e 5 è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione,

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova e SpA ILVA L.P. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

***4. 25.** Di Rosa, Labate, Gerardini, Repetto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, di cui ai commi 4 e 5 è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova e SpA ILVA L.P. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

***4. 32.** La Commissione.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 è sostituito dal seguente:

“6. — Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari e

delfinari dichiarati idonei dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle competenti autorità in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4 comma 2”.

4. 35. La Commissione.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: “della convenzione di Washington” aggiungere le seguenti: “e del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio”.

8-bis. La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 così come composta, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 1 del decreto legge 12 gennaio 1993, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 è integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

4. 33. La Commissione.

Sopprimere il comma 9.

4. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 9, sostituire le parole da: lire 650 milioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 feb-

braio 1992, n. 150 nonché per l'acquisizione delle necessarie informazioni e dati.

4. 34. La Commissione.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e la desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con la legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni a decorrere dell'anno 1998.

4. 50. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Sopprimere il comma 11.

4. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 11, al primo periodo, sostituire le parole da: in attuazione, fino a: minimo impatto ambientale, con le seguenti: Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, quali i veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida e quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto, ed anche in attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996.

4. 16. Marinacci, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida o di vetture alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL). Almeno il settanta per cento di dette risorse devono essere destinate all'acquisto di vetture dotate di trazione elettrica o ibrida.

4. 7. Taradash.

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: impatto ambientale aggiungere le seguenti: ossia veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida ovvero alimentati a gas naturale o a gas di petrolio liquefatto.

***4. 17.** Teresio Delfino.

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: impatto ambientale aggiungere le seguenti: veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida, ovvero alimentati a gas naturale, oppure a gas di petrolio liquefatto.

***4. 18.** Galdelli, De Cesaris, Edo Rossi.

Al comma 11, all'ultimo periodo, dopo le parole: impatto ambientale, aggiungere le seguenti: veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida, ovvero alimentati a gas naturale, oppure a gas di petrolio liquefatto.

***4. 6.** Taradash.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 con le seguenti del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

4. 36. La Commissione.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole "i produttori e gli utilizzatori costituiscono il" con le seguenti: "i produttori e gli utilizzatori con un fatturato annuo superiore ad un miliardo di lire sono obbligati ad aderire al".

4. 37. La Commissione.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo le parole "6-quater e 47", le parole: "comma 12" sono sostituite con le seguenti: "commi 11 e 12, e articolo 48, comma 9".

4. 19. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 38. La Commissione.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. All'articolo 58, dopo il comma 7-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere il seguente:

"7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

13-ter. All'articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "né ai trasporti di rifiuti che non eccedono la quantità di 30 kg. o di 30 litri giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi".

4. 20. Gerardini, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni normative del decreto stesso".

4. 8. Stefani, Fongaro.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava".

4. 5. Fontan, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

(Testo così riformulato nel corso della seduta).

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. È fatto obbligo ai produttori ed agli importatori di birra destinata al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale di immettere per la vendita birra confezionata in imballaggi riutilizzabili a rendere previa cauzione a valori mercuriali, da applicarsi fino all'utilizzatore finale. Detti imballaggi comprendono bottiglie in vetro, pallets, interfalde e casse.

13-ter. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del decreto

legislativo n. 504 del 1995 da applicare sui quantitativi di birra immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in bottiglie di vetro a rendere previa cauzione, di cui al comma 1.

13-quater. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, ed in caso di recidiva con la chiusura del pubblico esercizio per un periodo non superiore a dieci giorni. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è il sindaco del comune nel cui territorio è commessa la violazione.

13-quinquies. La violazione delle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa di un importo pari al doppio dell'incentivo fiscale concesso. Il Ministero delle finanze provvede all'irrogazione di detta sanzione.

13-sexies. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate secondo il principio della responsabilità solidale per l'obbligazione pecuniaria nascente dall'illecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. 39. La Commissione.

Sopprimere il comma 15.

4. 40. La Commissione.

(A.C. 4792 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ad eccezione del comma 8, pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno 1999 ed a lire

178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 8, pari a lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2, pari a lire 8.300 milioni per l'anno 1998, a lire 10.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 9 e 10, pari a lire 615 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 11, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la

somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 8, pari a lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 dell'articolo 2, pari a lire 8.450 milioni per l'anno 1998, a lire 10.850 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.350 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 9 e 10, pari a lire 465 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente".

5. 1. La Commissione.

(A.C. 4792 - sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. 4792:

considerato che nell'estate del 1997 un'eccezionale quantità di alghe si è depositata sulle rive del basso lago di Garda, causata da un imprevedibile fenomeno di eutrofizzazione della vegetazione lacuale e

che la spesa per la raccolta e lo smaltimento è stata addossata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche del ministero dei lavori pubblici a carico dei soli comuni gardesani e della provincia di Verona;

considerato che in questi giorni il fenomeno si sta ripresentando nella sua eccezionale gravità;

tenuto conto che per quanto concerne il controllo della qualità dei laghi il servizio è svolto unicamente dalle aziende sanitarie locali e che risultano assenti specifiche iniziative da parte del ministero dell'ambiente per la prevenzione delle acque dei laghi italiani;

impegna il Governo

ad intervenire immediatamente presso le regioni Veneto e Lombardia e presso la provincia autonoma di Trento perché la raccolta e lo smaltimento di alghe e piante acquatiche dalle rive e della spiagge del lago di Garda sia a loro totale carico, escludendo quindi che tali interventi gravino unicamente sui comuni gardesani.

9/4792/1. Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Formenti.

La Camera,

premesso che:

l'individuazione e la realizzazione di aree territoriali protette comporta un'attenta analisi, oltre che della valenza ambientale delle esigenze sociali ed economiche della popolazione residente;

molto spesso l'istituzione di parchi o aree protette ha causato diffidenza e reazioni negative da parte degli abitanti, soprattutto a causa della scarsa informazione e del mancato coinvolgimento degli abitanti stessi nella fase preliminare della realizzazione del parco;

una procedura corretta è stata applicata per l'istituendo parco delle Alpi

savonesi, dal rilevante interesse ambientale naturalistico ed archeologico, il cui progetto ha visto — già in fase embrionale — la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;

ad oggi, in funzione dell'istituzione del parco delle Alpi savonesi, è stato realizzato quanto segue:

studio di pianificazione ambientale;

studio di realizzazione di un parco archeologico all'interno del parco naturale;

raccolta del consenso dei sindaci dei comuni interessati;

accordo con la provincia di Cuneo per la realizzazione di un parco interprovinciale ed interregionale;

proposta di legge regionale per l'istituzione del parco;

finanziamento provinciale;

è necessario a questo punto un riconoscimento formale da parte del Governo del lavoro svolto per la realizzazione del parco delle Alpi savonesi;

impegna il Governo:

ad adottare, per quanto concerne la propria competenza, le opportune misure per l'istituzione del Parco delle Alpi savonesi e, in particolar modo, a garantire un significativo contributo finanziario per la realizzazione del parco medesimo.

9/4792/2. Paissan, De Benetti.

La Camera ha esaminato il disegno di legge 4792 che contiene una serie di interventi a sostegno delle politiche ambientali;

considerato che i laghi italiani sono una risorsa irrinunciabile sotto il profilo ambientale, culturale e socio-economico, non solo per le comunità rivierasche, ma anche per l'intera nazione e per l'Europa;

considerato che questo patrimonio di risorse ambientali va custodito, studiato e,

se necessario, curato, essendo un bene che si deve consegnare alle generazioni future nell'integrità del suo valore;

considerato che i lavori di costruzione del collettore fognario sono stati finanziati con i fondi dello Stato, mentre invece attualmente la gestione dello stesso è a carico degli enti locali;

considerato che le opere di ripristino del collettore si sono dimostrate inadeguate a sopportare il carico immesso;

impegna il Governo

ad intervenire perché l'autorità di Bacino del Po, la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la provincia autonoma di Trento sostengano finanziariamente il risanamento dell'opera Collettore fognario.

9/4792/3. Oreste Rossi, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera

premessi che:

l'attuazione del piano di risanamento ambientale e del rilancio produttivo compatibile dell'area industriale siderurgica di Genova-Cornigliano rappresenta — non solo per Genova e la Liguria, ma per l'intero paese — un esempio di riconversione industriale a dimensione europea e una realizzazione di sviluppo sostenibile, che rende compatibili ambiente e industria e li trasforma in risorse utili;

la chiusura della parte a caldo delle "Acciaierie di Cornigliano", costituisce un fatto di enorme rilievo per la città di Genova, a causa della manifesta incompatibilità di tale attività, a forte impatto ambientale, con la salute per i provati danni già subiti e per i rischi futuri;

peraltro, la liberazione di grandi aree limitrofe al porto e al mare, costituisce una straordinaria ed urgente opportunità per la creazione di una base logistica, a servizio delle attività portuali, che garantisce nuovi e certi posti di lavoro, at-

traverso modelli occupazionali già presenti in altre città portuali del nord Europa e del Mediterraneo;

considerato inoltre che:

le attuali disponibilità finanziarie del Governo, non consentono ulteriori investimenti per il completamento della bonifica in modo particolare dell'ex area a caldo;

impegna il Governo

a ulteriori impegni finanziari per la bonifica e il risanamento dell'area occupata dall'ex ciclo produttivo siderurgico della lavorazione a caldo;

a garantire che la chiusura delle lavorazioni a caldo avvenga in un tempo residuo, dalla firma dell'Accordo di programma previsto per il 30 ottobre 1998, pari al tempo tecnico strettamente necessario per le operazioni di spegnimento dell'alto-forno in condizioni di sicurezza;

a istituire, nell'area da bonificare, di concerto con gli Enti locali, un Centro studi per lo sviluppo sostenibile, con la finalità di elaborare progetti di innovazione ecologica, tecnologicamente avanzati, in un processo interattivo per il nuovo lavoro, l'ambiente e il benessere, lo sviluppo di nuova imprenditorialità.

9/4792/4. De Benetti, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Lecce, Pecoraro Scanio, Procacci, Scalia, Turroni.

La Camera,

visto l'articolo 6, comma *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che identifica il rifiuto in: "Qualsiasi sostanza ad oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'obbligo di disfarsi";

considerato che:

il detentore che fa ricostruire i pneumatici ha tutt'altra intenzione che quella di abbandonarli o disfarsene;

al contrario delle operazioni di riciclo, indicato nell'allegato "C" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la ricostruzione non trae nuovi prodotti da materiali di scarto, ma il pneumatico, tale era e tale rimane, attraverso un nuovo ripristino dei materiali di consumo più persi durante l'uso iniziale;

l'eventuale variazione di status da "prodotto usato da rilavorare" a rifiuto, avviene effettivamente a trasporto avvenuto, dopo la selezione eseguita nello stabilimento del ricostruttore;

ribadito che:

i pneumatici inoltrati dal detentore alla ricostruzione ed effettivamente ricostruiti, debbano essere esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e che tale interpretazione sarebbe incentivante per le attività di ricostruzione degli stessi;

impegna il Governo

a valutare positivamente tale interpretazione con una modifica al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, relativo all'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o nell'ambito di un accordo di programma tra i Ministeri competenti, le imprese loro associazioni.

9/4792/5. Gerardini.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 394 del 1991 ha fortemente favorito la crescita quantitativa e qualitativa delle aree protette nazionali, regionali e locali del nostro Paese le quali ormai coprono quasi il dieci per cento del territorio nazionale e nelle quali si sta

sperimentando, su vasta scala, un nuovo modello di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile;

come è stato affermato nella prima conferenza nazionale sui parchi - tenutasi a Roma dal 25 al 28 settembre 1997 - e nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991, approvato dalla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, della Camera dei deputati il 14 gennaio 1998, è necessario creare le condizioni affinché si apra una nuova fase di crescita del sistema nazionale dei parchi e delle riserve terrestri e marini;

è opportuno adeguare e sviluppare le azioni intraprese dal Governo per riuscire a corrispondere al meglio alle aspettative del cittadino ed in primo luogo di quelli che vivono nelle aree protette;

è utile, attraverso un'opera manutentiva della legge n. 394 del 1991, rafforzare la concertazione e la cooperazione istituzionale, rilanciare la programmazione concertata tra lo Stato e le regioni, accentuare l'autonomia reale degli enti-parco, rivedere e snellire il sistema dei controlli e della vigilanza, rivedere il ruolo e le funzioni delle comunità del parco, trasferire alle aree protette, nazionali e regionali, le riserve naturali e statali che ricadono al loro interno;

vista la legge 15 marzo 1998, n. 59 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che hanno di per sé avviato un aggiornamento del quadro legislativo:

impegna il Governo

ad avviare e sostenere - anche attraverso apposite iniziative legislative - un auspicato e positivo processo di riforma della legge n. 394 del 1991, sui temi sopra richiamati.

9/4792/6. Bandoli, Gerardini, Zagatti, Lorenzetti, Vincenzo Bianchi, Pittella.

La Camera,

premesso che:

da vari anni si sta evidenziando che su scala regionale, nazionale e continentale che le spiagge sono minacciate da una marcata erosione: ogni anno il territorio regionale perde diverse migliaia di metri quadri di coste di grande valore economico;

la causa prevalente di tale fenomeno è erroneamente individuata nelle attività dell'uomo (costruzione di dighe, sistemazioni idrogeologiche prelievo di sedimenti lungo i fiumi ecc.); in realtà recentissime ricerche sulle modificazioni climatico-ambientali del periodo storico 1993-1998, pubblicate da Ortolani e Paggiuca, hanno evidenziato che la causa generale e determinante dell'erosione attuale è rappresentata dalla variazione climatica, che provoca da diverse decine di anni un minore rifornimento di sedimenti ai litorali. La linea di riva conquistata alla fine del secolo scorso (al termine cioè di un periodo molto piovoso intercorso tra il 1500 e il 1870 circa, denominato "piccola età glaciale") non può più essere mantenuta, per cui il mare sta progressivamente riconquistando la posizione occupata prima del 1500; è innegabile tuttavia che gli interventi dell'uomo risultano talora aggravanti e dirompenti, innescando fenomeni locali di disastro ambientale su coste già in difficoltà;

una moderna ed attuale azione pubblica per la tutela e la salvaguardia dei litorali deve prendere atto che siamo all'inizio di un periodo di ulteriore erosione costiera della durata prevista, in base alla ciclicità climatica riconosciuta, di almeno 150 anni;

il problema da affrontare è quindi estremamente serio e rende necessario programmare in modo multidisciplinare la ricerca, sì da conseguire le conoscenze necessarie relative a tutte le componenti ambientali che contribuiscono a determinare l'evoluzione dei litorali;

è di fondamentale importanza ricostruire l'evoluzione dei litorali nel periodo storico in relazione alle modificazioni climatiche plurisecolari, in modo da individuare l'andamento evolutivo naturale e valutare correttamente l'impatto che su di esse hanno avuto gli interventi umani delle ultime decine di anni; in tal modo sarà possibile valutare l'entità delle modificazioni future e progettare correttamente interventi strategici per la conservazione di tale risorsa:

impegna il Governo

a tener conto, in modo prioritario, nell'attuazione del provvedimento in esame, dell'esigenza di finanziare un programma adeguato di studi e ricerca del fenomeno dell'erosione delle coste.

9/4792/7. Pittella, Bova.

La Camera,

visti i progetti "Itaca" sulle isole minori e "Appennino Parco d'Europa";

impegna il Governo

sentita la Conferenza unificata allargata agli Enti parco e agli organismi di gestione di aree protette nazionali territorialmente interessate a predisporre entro il 31 dicembre 1998 le azioni e le misure finalizzate alla realizzazione dei suddetti progetti, da attuarsi con apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica

9/4792/8. Zagatti, Gerardini, Bandoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792 e le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2

impegna il Governo

a provvedere affinché, prima che si proceda alla demolizione delle opere abusive ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, il Ministero dell'ambiente, sentiti

gli Enti parco, predisponga un programma che individui le priorità degli interventi in relazione alla gravità delle situazioni e all'ammontare delle risorse a disposizione.

9/4792/9. Vincenzo Bianchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 4792 recante nuovi interventi in campo ambientale;

rilevato che appare assolutamente necessario adottare iniziative volte a ridurre l'utilizzo di terreni agricoli per nuovi insediamenti e in particolare per attività produttive;

rilevato che è altresì necessario dotare le città di parchi urbani e di aree per pubblici servizi;

accertato che sono presenti nelle città grandi superfici di aree industriali dismesse il cui riutilizzo deve essere preceduto da interventi di bonifica;

impegna il Governo

ad incentivare con opportune misure il prioritario riuso delle aree produttive dismesse e delle aree bonificate per la realizzazione di parchi, per il reperimento e soddisfacimento degli standard urbanistici di cui ai D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per il riutilizzo a fini produttivi, artigianali e industriali purché non insalubri e nocivi.

9/4792/10 Turrone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 4792 recante nuovi interventi in campo ambientale;

rilevato che la conoscenza dell'estensione, della localizzazione e delle caratteristiche dell'inquinamento dei siti contaminati nel nostro paese è ancora limitata e che occorre avviare una sistematica attività di ricerca, individuazione e classifi-

cazione delle aree inquinate da bonificare al fine di predisporre i conseguenti piani di bonifica;

impegna il Governo

a sviluppare ed attuare un programma di ricerca sistematica al fine dell'individuazione in tutto il territorio nazionale dei siti inquinati e contaminati per predisporre i conseguenti programmi di bonifica.

9/4792/11 Procacci, Turrone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 4792 recante nuovi interventi in campo ambientale;

premesso che è stato istituito il Parco nazionale dell'Asinara;

rilevato che è necessario assicurare la massima tutela all'ambiente marino dell'Asinara, garantendo un'adeguata vigilanza per evitare che siano messe in atto attività che possano depredare irreparabilmente la natura del Parco marino e in particolare le specie animali in esso presenti;

impegna il Governo

a garantire un'adeguata vigilanza e tutela dell'ambiente marino del Parco dell'Asinara mettendo a tal fine a disposizione un adeguato numero di motovedette dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

9/4792/12 Cento, Turrone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792;

rilevato come incidentalmente si parli nel provvedimento delle aree protette;

ricordato come da alcuni mesi sia in vigore il decreto ministeriale sul parco nazionale del Gran Paradiso, ma non ci siano ancora state le nomine dei membri del consiglio direttivo del parco e ciò prolunga la

lunga fase di commissariamento e rallenta scelte decisive per l'area protetta, quali il piano del parco e il suo regolamento;

impegna il Governo

a sveltire l'iter per le nomine, nel rispetto delle intese necessarie con Valle d'Aosta e Piemonte e degli accordi già assunti con le stesse regioni, al fine di garantire la formazione del consiglio direttivo e la nomina del presidente dell'Ente parco del Gran Paradiso.

9/4792/13 Caveri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4792:

considerato che:

nei comuni di Acerra e Bacoli in provincia di Napoli esistono gravissimi problemi di degrado ambientale determinato in Acerra dalla presenza di rifiuti tossicologici in zona Bosco di Calabritto, e in Bacoli, nei laghi Busaro e Miseno, dalla presenza di vibronaceae aeromonas;

impegna il Governo

ad intervenire e considerare l'urgenza per interventi di bonifica, al fine di scongiurare i reali pericoli per le popolazioni interessate e creare le condizioni per un possibile sviluppo dei due comuni napoletani

9/4792/14 Giardiello, Grimaldi, Turrone, De Cesaris, Voza, Gatto, Jannelli.

La Camera,

esaminato l'elenco dei siti industriali da bonificare, che contiene tutte le aree su cui ha insistito la siderurgia pubblica;

rilevato come nell'area ex Cogne di Aosta sia già stato predisposto un piano di bonifica a cura della regione autonoma cui dovrà concorrere, sulla base di accordi già stipulati, anche l'IRI;

segnalato come le priorità menzionate in legge debbano naturalmente tenere conto anche delle opere di bonifica già

definite con strumenti propri, come nel caso della ex Cogne;

impegna il Governo

a tener conto, nella predisposizione del piano di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, anche della situazione e delle necessità derivanti dalla bonifica e dal ripristino dell'area ex Cogne.

9/4792/15 Widmann, Caveri, Massa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792 che contiene una serie di interventi a sostegno delle politiche ambientali;

considerato che è opportuno adeguare le azioni del Governo per riuscire a corrispondere al meglio alle aspettative del cittadino in primo luogo di quelli che vivono nelle aree protette;

considerato che a ridosso dell'ambito del parco regionale del fiume Sile è collocato l'aeroporto militare ad uso civile di Treviso;

considerato l'alto pregio naturalistico della zona in questione;

preso atto delle iniziative atte a potenziare tale sistema aeroportuale;

impegna il Governo

a valutare la congruità, dal punto di vista ambientale, delle iniziative inerenti al potenziamento della struttura aeroportuale di Treviso.

9/4792/16 Dozzo, Luciano Dussin, Guido Dussin.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4792 recante « Nuovi interventi in campo ambientale »;

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 4 del provvedimento prevede lo stanziamento di

fondi per favorire « la sostituzione del parco veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale »;

lo stesso comma 9 prevede un'indicazione per l'acquisto di vetture dotate di trazione elettrica in misura non inferiore al 60 per cento;

per universale convinzione del mondo scientifico l'alimentazione delle vetture a GPL costituisce uno dei metodi più rispettosi per l'ambiente tra quelli oggi disponibili;

alcune regioni, in considerazione di quanto premesso, hanno già previsto con proprie leggi, interventi agevolativi per la sostituzione dei combustibili tradizionali con il GPL o il metano;

di completare la metanizzazione in tali aree perché è il gas meno inquinante e serve alle economie che in tali aree sono operative;

impegna il Governo

a prendere in considerazione, tra i veicoli a minimo impatto ambientale, in sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale, oltre a quelli dotati di trazione elettrica o ibrida, anche quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto;

a completare il processo di metanizzazione nelle aree parco entro il 1999-2000.

9/4792/17 Marinacci, Fabris, Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo.

La Camera,

considerata l'inderogabile necessità di abbattere le emissioni atmosferiche;

impegna il Governo

ad incentivare, attraverso appositi provvedimenti, l'uso di gas naturali o di petrolio liquefatto.

6/4792/18 Galdelli, De Cesaris.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1800 — NORME IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA E DI ATTI AFFIDABILI AI NOTAI
(APPROVATO DAL SENATO) (4840)**

(A.C. 4840 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

*(Documenti da allegare all'istanza
di vendita).*

1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'or-

dinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma ».

(A.C. 4840 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Modalità dell'incanto).

1. L'articolo 581 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 581. - *(Modalità dell'incanto).* - L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Allorchè siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla ».

(A.C. 4840 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

*(Delega al notaio delle operazioni di vendita
con incanto di beni immobili).*

1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 591-bis. — *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto).* — Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonchè a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere

allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto ».

(A.C. 4840 — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati).

1. Dopo l'articolo 534 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 534-bis. — *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto).* — Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici

registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione ».

(A.C. 4840 — sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili).

1. Dopo l'articolo 591-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 591-ter. — *(Ricorso al giudice dell'esecuzione).* — Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617 ».

(A.C. 4840 — sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati).

1. Dopo l'articolo 534-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 534-ter. — *(Ricorso al giudice dell'esecuzione).* — Quando, nel corso

delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617 ».

(A.C. 4840 — sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili delegate dal giudice dell'esecuzione).

1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate « disposizioni di attuazione del codice di procedura civile », è inserito il seguente:

« ART. 179-bis. — *(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).* — Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudi-

catario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo ».

(A.C. 4840 — sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Determinazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati delegate dal giudice dell'esecuzione).

1. Dopo l'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 169-bis. — *(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).* — Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri ».

(A.C. 4840 — sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni immobili).

1. Dopo l'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 179-ter. — *(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto).* — Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili ».

(A.C. 4840 — sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati).

1. Dopo l'articolo 169-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 169-*ter*. — *(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto)*. — Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-*ter* sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri ».

(A.C. 4840 — sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Distribuzione degli incarichi).

1. Dopo l'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 179-*quater*. — *(Distribuzione degli incarichi)*. — Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter*.

Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti ».

(A.C. 4840 — sezione 12)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Modifica dell'articolo 632 del codice di procedura civile).

1. All'articolo 632 del codice di procedura civile, al comma primo è premesso il seguente:

« Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* ».

(A.C. 4840 — sezione 13)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Conversione del pignoramento).

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 495. — *(Conversione del pignoramento)*. — In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova

documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giu-

dice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità ».